



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia

N.

Ricorso per Cassazione

P.G. Brescia

del

30.06.1989

c/ FERRE Cesare

CATTI Sergio

STOPANOFF Alexander

eff. in: n. 101/89 del Tribunale di Brescia 28.05.1989

P/11

⑥

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA  
UFFICIO ISTRUZIONE

2

N. 181/86-A

Brescia, 5 luglio 1989

Risposta a nota n. ....

OGGETTO: Proc. pen. a carico di BALLAN Marco e altri.  
Strage di Piazza della Loggia.

ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO - SEDE

Ai fini del procedimento penale in oggetto, pregasi cortesemente di voler trasmettere a questo Ufficio copia conforme dei motivi del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso Codesta Corte avverso la sentenza N.1/89 emessa in data 10.3.1989 nei confronti di FERRI Cesare e altri, nonché copia conforme dell'ordinanza-sentenza del G.I. di Venezia in data 2.9.1984 di cui al documento N.13/4 contenuto nel Faldone "N" Volume 1° del suddetto procedimento a carico di FERRI Cesare e altri.

Ringrazio.





# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di BRESCIA

21426

- IL PROCURATORE GENERALE

a sostegno del ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 10/3/1989 della Corte di Assise di Appello di Brescia, con la quale Ferri Cesare, Latini Sergio e Stepanoff Alessandro venivano assolti dai reati come le ro in rubrica ascritti per non aver commesso il fatto, deduce il seguen motivo.

Violazione dell'art. 524 N.1 in relazione all'art.475 N.3 C.P.P. per travisamento del fatto e contraddittorietà della motivazione.

.....

La sentenza della Corte d'Appello di Brescia esamina l'ingente materiale probatorio alla luce di una premessa che si mostra, alla luce dei fatti, estremamente deviante. Deviante al punto da impedirle di focalizzare l'attenzione su dati fondamentali al fine di giungere ad una corretta ed equa decisione. Tale premessa si sostanzia nella ritenuta inattendibilità di Angelo Izzo che avrebbe formulato le sue accuse al solo scopo di ottenere un migliore trattamento carcerario. Si può concordare con le argomentazioni della sentenza nel senso che le dichiarazioni di Izzo devono essere, proprio per la indubbia particolare personalità del soggetto, vagliate con estremo rigore. Ciò però non può portare ad obliterare o sottovalutare circostanze obiettive che depongono per una credibilità dello

stesso. Orbene, lo sforzo che permea tutta la sentenza è quello di adeguare tutto il materiale istruttorio alla tesi iniziale sino a giungere ad uno stravolgimento dei fatti e ad una motivazione che in più parti si pone in termini di contraddittorietà.

Non è intanto vero che non vi sia stata da parte di Izzo una rivisitazione critica del suo passato, dato che ciò puntualmente avviene nel corso degli interrogatori ex art. 348-bis c.p.p. resi in questo procedimento (V., ad es., interr.5/4/1984 in Fald.D/2, Vol.I, in part. pp. 2 e 3: "Devo dire che il carcere mi ha offerto un'occasione di maturazione, in quanto io ero un ragazzo viziato, che non aveva avuto modo, anche per sua scelta, di venire a contatto con la realtà del mondo circostante, e consideravo gli altri unicamente come nemici. Il venire a contatto con l'oppressione, la sofferenza e l'umanità delle persone mi ha causato una crisi profonda che ha messo in discussione proprio il mio essere fascista.....Cominciò allora una lenta e faticosa maturazione, che portò ad un mio radicale cambiamento...." e in alcune sue lettere che sono in atti. Illuminante è anche una relazione del direttore di uno degli stabilimenti carcerari nei quali ebbe a sostare.

E' evidente come, anche nella vita dei delinquenti più incalliti, giunga sempre un momento di meditazione e di ripensamento e non si può sempre e apoditticamente attribuirlo al desiderio di estorcere vantaggi. Ciò è anche possibile, ma deve essere con certezza provato.

Proseguendo nella analisi delle deposizioni di Izzo la Corte rileva come le stesse manchino di costanza in quanto, mentre in istruttoria avrebbe detto di avere appreso da Latini che Ferri "c'entrava", "aveva partecipato", "aveva avuto un ruolo nella strage di Brescia"; al dibattimento di I° grado avrebbe specificato che "Ferri era quello che aveva messo la bomba".

Come si vede la differenza non appare così sostanziale da ingenerare incredulità. Lo stesso può dirsi in ordine al contrasto relativo al momento in cui secondo il racconto di Latini si temeva che Buzzi parlasse: al dibattimento di II° grado o dopo il giudizio in caso di condanna.

Si tratta all'evidenza di sottili sfumature che denotano non tanto una sicura insincerità di Izzo, quanto una preconcetta diffidenza del collegio nei suoi confronti, che si evidenzia ulteriormente quando gli attribuisce il deliberato disegno di riferire circostanze utili alle indagini, mettendole però in bocca a persone che sarebbe difficile o impossibile sentire a riscontro. Il riferimento a Guido è quanto mai esplicito, ma altrettanto inesatto, in quanto all'epoca delle dichiarazioni di Izzo lo stesso non solo era rintracciabilissimo, in quanto detenuto, sia pure all'estero, ma era anche stata fissata la data per il suo formale interrogatorio in sede di commissione rogatoria. La successiva fuga pochi giorni prima di quella data non era per Izzo evento prevedibile.

Si badi poi - per inciso - che la pretesa inverosimiglianza delle dichiarazioni di Izzo circa la confidenza di Buzzi a Guido sul ruolo avuto dallo stesso Buzzi nella strage - inverosimiglianza derivante, secondo la Corte, dal fatto che all'epoca delle asserite confidenze il Buzzi era ancora in attesa di giudizio - è facilmente confutabile sia con il rilievo che, quando tra due persone - come sicuramente fu nel caso di Buzzi e Guido - si instaura un rapporto di assoluta fiducia, qualunque momento è buono per lo scambio di confidenze, anche su fatti di estrema gravità, sia con l'esempio contrario - neppure sfiorato dalla lente deformante utilizzata dalla Corte - delle confidenze altamente compromettenti che il "non pentito" Gianfranco Ferro ammette di aver fatto in ambito carcerario a Latini Sergio in ordine alla propria implicazione nell'omicidio Occorsio: V. Fald.D/2, Vol.VI, p.1055; confidenze che precedettero di gran lunga la sentenza di condanna del Ferro; ed ammissioni che pienamente riscontrano le annotazioni in proposito vergate dal Latini sul proprio diario, in atti, e che dimostrano come il Latini fosse considerato persona della massima fiducia e degna depositaria di "scottanti" segreti.

Sullo stesso solco la sentenza prosegue ritenendo poco credibili le presunte confessioni di Latini e facendo precedere all'esame delle stesse una serrata e dura requisitoria contro le metodologie istruttorie che avrebbero inquinato tutto il materiale raccolto.

Al di là delle sterili polemiche, quello che qui interessa è se le dichiarazioni istruttorie di Izzo e Latini siano o meno credibili.

Se vi siano in sostanza elementi che, per la loro obiettività, possano inequivocabilmente indirizzare il giudizio. L'estremo desiderio censorio del collegio ha effettivamente condotto all'obliterazione di circostanze contenenti un significato accusatorio.

Vediamo allora quali sono tali circostanze.

Latini, secondo la sentenza si sarebbe solo uniformato alle dichiarazioni di Izzo per evitare per sé conseguenze spiacevoli, come il clima inquisitorio che si era instaurato nei suoi confronti faceva temere.

Le conferme successive, i particolari dell'incontro con Ferri (non narrate da Izzo) non sarebbero un'implicita conferma, bensì un adeguamento di una realtà oggettiva (colloquio) ad un racconto immaginario (dichiarazioni di Izzo).

Senonchè si oblitera che in un primo tempo (interrogatorio 5/3/84) Latini ebbe ad esordire dicendo: "Ferri non mi fece discorsi perchè non aveva la possibilità di farmene, dato che vi erano parecchie persone".

Se la verità come asserisce la sentenza, fosse stata nel senso che il colloquio vi fu, ma che non ebbe i contenuti esplicitati da Izzo, non si vede perchè Latini dovesse negare tale circostanza.

L'iniziale negativa e le sue successive resistenze erano invece originate dal fatto che Latini sapeva il contenuto di quel colloquio e le

conseguenze processuali che il palesarlo avrebbe per lui determinato, tant'è che sempre in quell'interrogatorio ebbe a dire: " io non volevo dire i discorsi del Ferri perchè non ho la sicurezza, se lo dico, di rientrare a casa".

Ma le prove evidenti che le dichiarazioni di Latini non sono un semplice adeguamento al racconto fantasioso di Izzo deriva anche dalla premessa che lo stesso mette in bocca a Ferri prima di ogni discorso e cioè la domanda se egli rientri o meno in carcere dopo la licenza.

Premessa che, guarda caso, si lega, con rara consequenzialità logica, al mandato ad uccidere che non avrebbe avuto senso palesare se Latini non fosse tornato in carcere. E si badi bene che Izzo non ebbe mai a riferire tale particolare che trae esclusivamente origine dalle dichiarazioni di Latini.

Sottovaluta poi la sentenza il particolare della fotografia del matrimonio effigiante Ferri, dicendo che la stessa riscontra solo la presenza di quest'ultimo al matrimonio.

Senonchè poichè Izzo non conosceva fisicamente Ferri, il fatto che lo stesso abbia non solo memorizzato le sue sembianze ma anche il tipo di vestito da lui indossato (giacca di velluto) ed anche il colore (riferendo il tutto ai magistrati inquirenti - si badi - prima che la suddetta fotografia venisse acquisita agli atti: V. ancora il citato interrog. (5/4/1984, in Fald. D/2, Vol. I°, N.9), vuol dire che il discor

so di Latini ai compagni di cella, ed a Concutelli in particolare, ebbe ad oggetto Ferri.

Izzo poi riferisce che Latini premise al discorso sulla necessità di "tappare la bocca a Buzzi" un "arruffianamento" del "comandante" (Concutelli), dicendogli che "Carlo Terracciano aveva pronti per lui un M.12, un giubbotto antiproiettile e due pistole in più che tutti lo aspettavano". Tale discorso fu effettivamente fatto da Terracciano a Latini durante il viaggio di trasferimento dal carcere di Trani a Sorisole in quanto il teste Mario Crotti, conducente dell'autovettura sulla quale viaggiavano i due ebbe a riferirlo, senonchè il progetto riguarda va Tuti e non Concutelli.

Bisogna dunque dedurre che fino a questo punto la deposizione di Izzo è veritiera avendo trovato inequivoci riscontri esterni (tra i quali merita di essere segnalato anche quello - scaturito nientemeno dalle parole di Franco Freda: V. Fald. D/2, Vol.IV, pp.751 e retro - ri guardante la "dispensa" concessa a Latini appunto da "sua maestà" Freda circa il mantenimento della promessa - fatta "ai camerati del Carcere di Nuoro" - "di non rientrare in carcere" qualora avesse ottenuto la licen za per celebrare all'esterno il proprio matrimonio: V.interrog.Izzo cit. in Fald.D/2, Vol.I, p.6). E' vero cioè che tornando dal matrimonio Latini ebbe a parlare di Ferri in quanto l'attenzione di Izzo si focalizzò sull'immagine di Ferri effigiata in una fotografia scattata in quell'oc

casione e si focalizzò a tal punto da ricordare non solo le sembianze, a lui prima sconosciute; ma anche il tipo di vestito indossato. E' vero anche che ebbe ad attribuire al Terracciano, contrariamente al vero, un progetto tendente a far evadere Concutelli.

Vi è ora da chiedersi per quale motivo Latini fece tale premessa falsa per poi parlare di Ferri.

La sentenza, nel suo furore censorio, ignora totalmente tali elementi e va oltre le stesse ritrattazioni dibattimentali di Latini oltitrando che su punti fondamentali (come ad esempio se Ferri gli abbia chiesto se si dicesse in giro che Buzzi voleva parlare) egli non ebbe a smentire, ma solo a riservarsi di rispondere, senza però mai sciogliere detta riserva.

Partendo quindi da quelle premesse accattivanti Latini ebbe a parlare di Ferri a Concutelli. Quale bisogno aveva Latini di mentire a quest'ultimo, se non per potergli chiedere una contropartita alla buona notizia?

Ed allora pare credibile e conforme a logica che Latini gli abbia mentito per poi poterlo convincere a uccidere Buzzi per conto di Ferri.

Nè possiede validità alcuna il discorso in base al quale essendosi ormai Ferri staccato dal terrorismo attivo ed avendo di fatto abbandonato i compagni rimasti in carcere non poteva pretendere un aiuto proprio da un personaggio come Concutelli. Infatti anche a questa obiezione Izzo

fornisce una risposta più che convincente: Concutelli, a suo dire, dichiarò che la "cosa" andava fatta non tanto per favorire Ferri, quanto per evitare il rischio che venissero coinvolti chissà quanti fascisti.

Non bisogna infatti dimenticare che a quei tempi (1973-1974) le distinzioni fra i gruppi dell'eversione di destra non erano così nette come in epoca successiva. Infatti Concutelli all'atto dell'arresto venne trovato in possesso di bombe a manodi tipo SRCM provenienti dalla stessa partita di quelle usate per l'uccisione, il 12/4/1973, dell'agente Marino ad opera di Maurizio Murelli. Quest'ultimo era grande amico di Ferri, che era pure presente ai fatti e che venne condannato per raduna te sediziosa e resistenza a pubblico ufficiale. Ferri e Murelli pochi giorni prima di tale episodio vennero visti da Rita Ambiveri sotterra-  
re dell'esplosivo.

Appare allora evidente quali potevano essere i collegamenti tra i diversi gruppi dell'eversione e come potessero essere giustificati i timori di Concutelli su indagini che avrebbero potuto coinvolgere "chissà quante persone".

Nè va dimenticato che: a) Concutelli - contrariamente a quanto con assoluta "miopia" si afferma in sentenza, p.330 - era il Comandante supremo "militare" del M.P.O.N. ed ebbe a dimostrarlo nei fatti con l'omicidio di Vittorio Occorsio: V., in atti la relativa sentenza; b) Cesare Ferri aveva sicuramente gravitato - per sua stessa ammissione - nell'ambito del

gruppo ordinovista milanese "La Fenice", il cui leader era Giancarlo Rognoni, ossia colui che - a detta di Sergio Calore: V. interrog. 21/5/1984, in Fald. D/2, Vol. I°, p. 120 - consegnò a Paolo Signorelli, allora esponente di spicco del M.P.O.N., una trentina di bombe a mano facenti parte dello stesso quantitativo " da cui erano state prelevate quelle usate negli scontri di Milano"; c) Concutelli certo non ignorava l'esistenza e lo "schieramento" di Ferri, avendo intrattenuto rapporti, non solo di militanza politica, con due donne di Milano, Luciana Brusoni e Barbara Piccioli, che al Ferri erano legate (quanto alla prima v'è da aggiungere che, guarda caso, fu anch'ella presente al matrimonio di Latini e, unitamente alla fidanzata di Nico Azzi, tale Nives, ebbe a manifestare interesse e seria preoccupazione per la svolta intervenuta già nel 1981 nell'atteggiamento di Latini verso la magistratura; ed inoltre, sarà proprio nella prima lettera scritta alla Brusoni, dopo l'omicidio Buzzi, che Concutelli esordirà con "l'eloquente" espressione "Qualche stringa fa.....").

Obliterà ancora la sentenza che Latini all'epoca era favorevole a soluzioni di quel genere in quanto in uno dei suoi articoli pubblicati su "QUEX", giornale della destra carceraria, ebbe a dire che "bisogna rendere definitivamente innocui i delatori".

Lo stesso inoltre è autore, insieme a Izzo, di un documento pubblicato sempre su "QUEX", sulle indicazioni comportamentali per i militan

ti rivoluzionari dove si legge che " chi tradisce deve pagare con la vita".

La situazione obiettiva è quella di un Latini facile ricettore di un messaggio di morte, di un Ferri timoroso di possibili rivelazioni ad opera di Buzzi, che premette ad ogni discorso la richiesta circa le intenzioni del primo di tornare o meno in carcere.

Di un atteggiamento di Latini, al suo rientro in carcere, volto a ottenere la benevolenza di Concutelli; di un discorso che ebbe sicuramente come oggetto Ferri.

La dovizia di particolari con cui Izzo ebbe a narrare, sia il racconto di Latini, sia l'attività successiva di Concutelli, volta a conoscere quanti altri fossero coinvolti oltre a Ferri, nonché le sue giustificazioni in ordine all'opportunità di eliminare, comunque, Buzzi, sono tali da fare ritenere la sua versione dei fatti sicuramente conforme al vero, tant'è che anche la sentenza di primo grado, dopo un'accurata disamina, che si condivide, ebbe a giungere ad analoghe conclusioni.

Se poi si pone mente al fatto che, guarda caso, fu proprio Concutelli ad uccidere Buzzi, non si capisce come la gravata sentenza possa essere giunta a conclusioni così aberranti.

Nè ha pregio ~~il~~ discorso in base al quale un argomento così delicato non poteva essere trattato in occasione del matrimonio, ben poten

do Ferri incontrare Latini in uno dei giorni successivi a tu per tu.

Infatti il collegio ometterebbe che, mentre in occasione del matrimonio un colloquio tra Ferri e Latini non poteva destare alcun sospetto, un colloquio separato in un altro giorno sarebbe equivalso ad una confessione, alla luce di quello che si sarebbe in seguito verificato.

Non bisogna poi dimenticare che Latini nella lettera spedita il 16 aprile 1981 a Carlo Terracciano sottolinea come, riferendosi all'omicidio Buzzi, bisogna avere il coraggio di prendere certe decisioni, " se mai antipatiche ma opportune". Segno questo evidente che la morte di Buzzi, avvenuta pochi giorni prima, non ebbe a coglierlo di sorpresa, ma si pose come conseguenza di un meditato atteggiamento, che subito dopo portò a quelle considerazioni epistolari.

La ritrattazione dibattimentale, poi, di Latini viene definita dalla sentenza in termini di estrema credibilità, credibilità rafforzata dalla metodologia istruttoria che, volontariamente o involontariamente, avrebbe esercitato un'azione coercitiva sulle dichiarazioni rese avanti i magistrati inquirenti.

A fronte di tali affermazioni ci si aspetterebbe di leggere una serie di dichiarazioni di significato univoco e convincente, ma la cosa non si pone sicuramente in tali termini....

Latini, infatti, non solo ammette di avere parlato con Ferri al suo matrimonio ma anche di avere parlato con lui dei compagni di carcere.

Gli viene quindi posta la domanda (vedi interr.dibatt.del 22/1/1987) se Ferri gli avesse chiesto se fossero vere le voci in ordine alle intenzioni di Buzzi di parlare e lo stesso anzichè negare recisamente e sdegnosamente, come ci si dovrebbe aspettare in base alla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza, si riserva di rispondere in futuro. \*

Senonchè tale riserva, nonostante le reiterate richieste, non verrà mai sciolta. L'inferire da ciò che effettivamente la domanda gli fu posta da Ferri non è poi <sup>cosa</sup> così peregrina.

Continua Latini dicendo che Ferri gli parlò delle sue vicende giudiziarie e che fece riferimento anche al prete.

Da ciò pensare che Ferri abbia parlato delle sue fonti di accusa, dei suoi timori, anche per il comportamento di Buzzi non è sicuramente ipotesi azzardata.

A specifica domanda poi Latini dice che effettivamente sentì dire in carcere da Tuti, Bonazzi e Azzi che Buzzi avrebbe parlato al dibattimento di secondo grado. Si può quindi ragionevolmente pensare che una notizia di tal genere sia stata tenuta celata da Latini al suo caro amico Ferri, che gli parlava delle sue preoccupazioni in ordine alle vicende giudiziarie che lo vedevano coinvolto?

Nè può meravigliare poi che Ferri abbia auspicato che qualcuno "tapasse la bocca a Buzzi". Quindi a ben vedere la ritrattazione di Latini si sostanzia in una inconcludente smentita delle cose dette in istrutto

ria, costellata però di ammissioni che mal si conciliano con le smentite, nonchè di riserve che rendono ulteriormente poco credibili le smentite. E' qui da notare che in istruttoria Latini, non solo ribadisce in continuazione le proprie dichiarazioni, via via arricchendole di particolari, e le tiene ferme nel cruciale faccia a faccia con Ferri dinanzi al G.I. di Novara, ma le conferma l'ennesima volta anche quando, per la sopravvenuta scadenza del termine, non si trova più in stato di custodia cautelare e sa che il medesimo non potrà essere ripristinato.

Appare quindi particolarmente credibile alla luce di quanto sopra esposto che il discorso fra Latini e Concutelli, al ritorno del primo in carcere si sia svolto come riferito in istruttoria da Latini e da Izzo e come ritenuto con appropriata motivazione della sentenza di primo grado.

Appare opportuno a questo punto trattare, per continuità logica, dell'omicidio di Buzzi che la gravata sentenza tratta per ultimo. Per giustificare la compatibilità del gesto con la motivazione offertane da Tuti e Concutelli, (davvero sorprendente la sottovalutazione dei due personaggi operata dalla sentenza - V. la già citata p.330 -, in clamoroso contrasto con tutte le risultanze acquisite in proposito e consegnate ormai alla storia, oltre che alle carte di questo e di numerosi altri processi), si dice che effettivamente gli stessi possono aver percepito l'invio di Buzzi a Novara come una provocazione e che l'idea che lo stesso fosse sta

to inviato in veste di delatore non può confliggere con la mancata adesione di Buzzi ad un tale progetto, in quanto assolutamente non voleva andare a Novara, dato che il suo dissenso poteva non essere conosciuto dai predetti.

Rimanendo sul piano delle prove acquisite e non dell'elaborazione logica delle stesse, si deve annotare che nel maggio 1980 Latini, in base alle sue stesse ammissioni, nonché alle dichiarazioni di Izzo che hanno ricevuto precisi riscontri, propone a Concutelli l'eliminazione di Buzzi.

Concutelli esamina la fattibilità del progetto ed indaga prima sui possibili collegamenti tra Ferri ed altri elementi di destra a lui vicini, indi il 15 novembre 1980 scrive a Martinesi (altro detenuto della destra eversiva, suo coimputato) invitandolo a non corrispondere più con Buzzi, pregandolo, poichè non può essere più circostaziato, di credergli sulla parola.

Si incomincia quindi a fare terra bruciata intorno a Buzzi che pure non aveva fatto nulla di nuovo o di diverso, che potesse avere scatenato tale reazione.

Martinesi a sua volta è in collegamento epistolare con Lo Presti Giuseppe, che nella lettera 18/3/1981 gli preannuncia che alla fine del mese Buzzi e Fumagalli verranno trasferiti in Novara e che Buzzi è "disperato per questo colpo alla schiena che non si aspettava".

E' pacifico a questo punto che Martinesi, in collegamento epistolare continuo con Concutelli, ebbe ad avvisarlo non solo dell'arrivo di Buzzi, ma anche della sua contrarietà al trasferimento.

Ed allora viene a cadere la tesi di Buzzi ritenuto agente provocatore, in quanto si sapeva non solo che lo stesso non aveva dato il suo assenso al trasferimento, ma che anzi era "disperato".

Nè può trarre in inganno la partecipazione di Tuti all'omicidio, rispetto ad un mandato che vedeva come destinatario il solo Concutelli.

Non bisogna infatti dimenticare che dagli atti processuali emerge un Tuti sempre alla ricerca di occasioni per primeggiare, sempre pronto ad imporre il suo ruolo di duro anche prima e al di là di eventuali motivazioni. Un Tuti che avrebbe visto di malocchio l'esecuzione di Buzzi fatta dal solo Concutelli, nonostante la sua presenza presso il carcere di Novara.

Senza contare che Tuti faceva parte della cellula toscana di Ordine Nero insieme a Cauchi, Benardelli, Brogi ed altri; che tale cellula era in stretto contatto con i militanti di Ordine Nero di Milano (tra i quali era annoverato Cesare Ferri, coimputato nel processo di Bologna), come dimostrano gli attentati fatti in contemporanea in diversi posti.

Tuti, quindi, per gli stretti contatti tra la sua cellula e quella a cui apparteneva Ferri, aveva le stesse identiche ragioni di Concutelli per eliminare Buzzi.

L'omicidio Buzzi quindi non trova giustificazione nella tesi in base alla quale lo stesso dovesse considerarsi un provocatore, tesi per altro emersa solo al dibattimento di primo grado, mentre prima Concutelli e Tuti avanti i giudici di Novara, sia in istruttoria che al dibattimento, avanti a quelli di Bari ed avanti agli istruttori di Brescia ebbero sempre a dichiarare di avere ucciso Buzzi perchè era un "invertito", un finocchiaccio, un infamone, un confidente dei Carabinieri, un corrotto, un corruttore".

Senonchè anche tale tesi non regge ad un vaglio critico in quanto Buzzi quella fama l'aveva da sempre.

Lo si ricava dalle stesse carte processuali. Edgardo Bonazzi, infatti, dice che sin dal 1973 aveva sentito attribuire a Buzzi quegli appellativi. Tuti, a sua volta, lo incontra a Porto Azzurro nel 1976 e non lo saluta perchè lo considera "infame", quindi già da allora godeva di quella considerazione che però non era tale da giustificare un omicidio, ma al più un diniego di saluto come presa di distanza.

Izzo, a sua volta, conferma al G.I. di Ascoli Piceno il 29/9/1983 che a Volterra nel 1977 correva voce che Buzzi fosse quella persona che hanno descritto Tuti e Concutelli, senza che per questo nessuno parlasse di sopprimerlo.

E' poi dell'autunno del 1976 il libro di Lega Santarini "Strage a Brescia, potere a Roma" nel quale si parla di Buzzi come confidente dei

Carabinieri e dei giudici, pregiudicato e seminfermo di mente.

Ebbene Concutelli è con lui in carcere a San Gimignano nel 1977 ed allora se queste erano le motivazioni del delitto, poichè le stesse a quel tempo già preesistevano ed erano a lui note, perchè non ebbe a sopprimerlo subito?

Nè vale obiettare che nel 1977 Concutelli non era stato ancora condannato e dunque non si trovava nella situazione - maturata successivamente - di chi non ha più nulla da perdere: al riguardo vanno integralmente richiamate e ribadite, per la loro immutata persuasività, le contrarie argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio a giudizio (in part. pp.2899-2902, Fal.b, Vol.XVII. Come pure non vale obiettare che nel 1977 la mente di Concutelli era perennemente e unicamente impegnata nella progettazione di piani di evasione, che - con l'inevitabile inasprimento del regime carcerario in caso di "soppressione", da parte sua, di un altro detenuto - avrebbero rischiato di rimanere pura teoria: infatti, quella testè considerata rimarrà una costante, una sorta di chiodo fisso, nella mente di Concutelli anche negli anni successivi, come risulta dalle dichiarazioni di Izzo e di Latini; "chiodo fisso" che, però, non lo trattenne dall'assassinare Buzzi e, poco più di un anno dopo, ancora una volta nel carcere di Novara, Carmine Palladino. E non sarà per <sup>può</sup> caso che Ferri, nell'interrogatorio in data 2/4/1984 (Vol.I, Fald. DD/1), pur in via di mera ipotesi, ha affermato che, se davvero avesse

avuto dei conti da regolare con Buzzi, avrebbe provveduto a ciò quando era in carcere (settembre '74 - giugno '78), così implicitamente riconoscendo sia la propria "inclinazione" a regolare o a far regolare certi conti; sia che, fintanto che fu in carcere, non v'erano conti da regolare con Buzzi. "conti" evidentemente sorti successivamente.

Se false dunque risultano le motivazioni degli interessati, riemerge la tesi accusatoria principale cioè che Buzzi è stato soppresso perchè si apprestava a fare rivelazioni. A questo riguardo è opportuno porre in rilievo - cosa che, nella sua furia demolitrice, è totalmente sfuggita alla Corte - che Concutelli, nell'udienza 23/4/1985 dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Bari, andando per la prima, ed unica volta, al di là di tutte le proprie precedenti enunciazioni sull'argomento, ha posto (V. il relativo verbale in atti) l'omicidio di Buzzi in diretto collegamento con la strage di Brescia - " Ho ucciso Buzzi perchè responsabile della strage di Brescia" - ed è giunto significativamente e clamorosamente ad ammettere che, sia pure "solo dopo l'uccisione", aveva sentito dire che il Buzzi stava facendo o comunque aveva promesso rivelazioni sulla strage.

Anche il punto in discussione la sentenza ha tentato di inficiare ricostruendo il personaggio Buzzi in maniera diametralmente opposta rispetto a quanto fatto dai giudici di Venezia che ( con la sentenza 19/

aprile 1985 - in atti - passata in giudicato) ebbero a definire la prima istruttoria sulla strage.

Qui, quello che conta precisare è che ogni esame volto ad appurare le reali conoscenze di Buzzi sull'argomento risulta ultroneo e sinceramente fuori luogo.

Non è infatti quello che Buzzi in effetti sap<sup>v</sup>esse e conseguentemente potesse rivelare che ha importanza, ma solo la circostanza che si sa<sup>v</sup>pesse di una sua volontà delatrice. Ognuno poi da ciò, in base alla propria reale compromissione, può nutrire maggiore e minore timore.

Il fatto obiettivo che Buzzi si apprestasse a fare rivelazioni risulta da alcune frasi scambiate con il suo ex difensore Avv. Bruno Lodi, concernenti il coinvolgimento di certi personaggi.

Non conta, come si è già detto, la circostanza che Buzzi fosse o meno in grado di coinvolgere "certi personaggi", ma solo il fatto obiettivo della pronuncia di una tale frase e quindi della volontà di "parlare".

Vi è poi la testimonianza di Ugo Zucchi, suo compagno di carcere nel breve periodo in cui si trovò a Novara, che narra come Buzzi gli ebbe a manifestare la previsione di cavarsela bene in appello e che tale sua speranza aveva un fondamento nella decisione di rivelare cose mai dette in precedenza e comunque nuove.

Le stesse due lettere (scritte pochi mesi dopo il matrimonio di Latini e in singolare coincidenza con la missiva 15/11/1980 di Concutelli a Martinesi) a firma pocri-fa Falsaci Angelo, nonostante lo sforzo critico della sentenza, sono anticipatrici di un futuro comportamento processuale di un tipo completamente diverso rispetto a quello tenuto in primo grado. ✓

Sapevano ancora di questo suo futuro comportamento anche Rolando Battistini, altro compagno di detenzione, nonché l'Avv. Iedeschi

Senza contare che Latini ebbe a dichiarare nel suo interrogatorio del 18/4/1984 che di questa intenzione di Buzzi erano al corrente Tutti, Bonazzi ed Azzi e che questa dichiarazione è stata confermata al dibattimento di primo grado e quindi mai ritrattata. E quindi se si vuol credere a Latini quando ritratta, bisogna credergli anche quando conferma.

Abbiamo quindi stabilito in maniera incontrovertibile che numerose persone della popolazione carceraria sapevano che Buzzi nel processo di II° grado, che si sarebbe tenuto nel novembre 1981, avrebbe fatto dichiarazioni nuove.

Si vede allora come, alla luce di ciò, si giustifichi il disinteresse verso Buzzi sino al maggio 1980, il sorgere di un interesse dopo il campanello d'allarme scattato al matrimonio di Latini, campanello che ha messo chiaramente in relazione le future dichiarazioni con un

possibile coinvolgimento di Ferri e quindi di una certa frangia di Ordine Nero Milanese, che a sua volta aveva collegamenti con gli esponenti toscani dello stesso movimento.

L'interesse ha trovato un buon ricettore in Concutelli, che aveva avuto personalmente e tramite suoi correligionari collegamenti con quelle persone (vedi le bombe a mano trovate nel suo covo) ed in Tuti per i motivi già esposti.

Riduttiva e contraria alla realtà emergente dalle carte processuali è inoltre la tesi in base alla quale Buzzi sarebbe stato dispiaciuto per il suo trasferimento solo in quanto temeva di non essere adeguatamente curato a Novara, o perchè la popolazione del carcere era abbastanza turbolenta essendovi da poco stata una rivolta.

Non avrebbe infatti scritto il detenuto Giuseppe Lo Presti al compagno Luigi Martinesi il 18/3/1981 che Buzzi era afflitto da vera e propria disperazione per l'imminente trasferimento, se solo quelle ritenute dalla sentenza fossero state le sue preoccupazioni.

Non avrebbe poi pronunciato con l'Avv. Lodi la frase: "Ormai per me è finita, vado nella fatal Novara".

E' facile dirsi a posteriori che dubbi sulla propria incolumità fisica, qualora fossero stati palesati sarebbero stati sufficienti a revocare il trasferimento.

Data infatti la particolare personalità del soggetto e la lotta dello stesso sostenuta con tutti i mezzi per evitare il trasferimento, le autorità carcerarie avrebbero pensato ad un ulteriore "escamotage" e non gli avrebbero dato ascolto.

Se poi ciò lo si ricollega al fatto che Buzzi, una volta trasferito a Novara, per una intera giornata non riuscì a prendere aria e che venne convinto solo successivamente dalle parole di Tuti, rivoltegli attraverso lo spioncino della cella, e dall'invidia di generi alimentari da parte di Concutelli, si vede come le sue preoccupazioni fossero proprio esclusivamente per la incolumità personale e che i timori vennero vinti solo grazie alle parole ed ai gesti di coloro che egli temeva e che furono poi i suoi assassini.

In conclusione e sempre per rimanere aderenti alle risultanze processuali, possiamo rilevare come Buzzi abbia convissuto con gli altri detenuti politici senza conflittualità sino al maggio 1980, come da tale data progressivamente, attraverso lettere e articoli di giornale (V; sull'ultimo numero di "Quex" - uscito nel marzo 1981, ma preparato nel settembre-ottobre 1980, come riferito da Edgardo Bonazzi - l'articolo intitolato "Spiegamo l'ultima strage", un capitolo del quale è dedicato a Buzzi), si faccia intorno a lui terra bruciata e come lo stesso si renda man mano conto di un imminente pericolo.

Se Izzo ha detto il vero sui discorsi di Latini con Concutelli (e ciò si deve ritenere in base ai riscontri esterni costituiti in particolare dalla fotografia del matrimonio con l'effigie di Ferri e dal discorso di Terraciano, che lui mai avrebbe potuto conoscere se non lo avesse riportato Latini), quest'ultimo non fu subito convinto della necessità della soppressione di Buzzi, ma dovette pensarci, indagare ed analizzare i trascorsi propri e del proprio gruppo. Se però Ferri diviene il mandante tramite Latini dell'omicidio di Buzzi, vuol dire che lo stesso non deve essere quella persona incolpevolmente coinvolta, che viene descritta dalla sentenza.

Lo stesso Latini non si pone come asettico "nuncius" sia perchè si rende conto perfettamente di quanto sta chiedendo, tant'è che inganna Concutelli facendogli credere di essere il destinatario dei piani di fuga di Terraciano, per accattivarsene la benevolenza e la disponibilità. Che il suo intento fosse poi quello di pervenire alla soppressione di Buzzi lo si rileva dall'articolo apparso a sua firma sul N.4 di "Quex", dove si parlava di "rendere definitivamente innocui delatori"; nonchè dal documento "indicazioni comportamentali per i militanti rivoluzionari", dove si legge: "Chi tradisce deve pagare e pagare con la vita". Concetto ribadito da ultimo nella già citata lettera 16/ aprile 1981 spedita a Terraciano tre giorni dopo la morte di Buzzi.

Alla luce di queste considerazioni, si vede come la assoluzione di latini e Ferri dall'imputazione di concorso nell'omicidio di Buzzi si risolva in una chiara contraddizione rispetto al materiale probatorio esistente in atti, possibile solo grazie ad un travisamento dei fatti.

La metodologia della sentenza, consistente nel sottoporre a critica serrata le singole fonti di prova staccate le une dalle altre, è una ulteriore dimostrazione della preconcepita diffidenza nei confronti delle stesse. Nella critica a tale esposizione verrà seguita una via diversa che, pur confutando le inesattezze, gli errori di valutazione e di prospettiva, non perderà mai di vista la costruzione accusatoria globale che non può prescindere da una precisa collocazione politica di Ferri, dalle sue idee così e come manifestate, dalle sue frequentazioni e dai suoi comportamenti nel corso delle vicende processuali che lo ebbero come protagonista.

Una volta accertato, in base a quanto si è più sopra esposto, che Ferri sia il mandante dell'assassinio di Buzzi, bisogna inevitabilmente chiedersi perchè lo abbia fatto, se non fu lui uno degli autori della strage di Brescia.

Ferri, all'epoca dei fatti, trovava collocazione in diverse formazioni eversive di estrema destra. Infatti lo stesso viene descritto

come appartenente a Ordine Nuovo da Marco Ballan nel suo interrogatorio del 10/12/1985 al G.I. di Bologna: " per quanto ne so Ferri faceva riferimento ad Ordine Nuovo" e da Rita Ambiveri nel suo interrogatorio del 25/10/1974 al G.I. di Brescia: " So che Cesare apparteneva ad Ordine Nuovo. La cosa mi era stata detta da Nico Azzi". Il teste Muggiani, poi, al G.I. di Brescia in data 14/2/1985 dichiara: " per quanto ne so era uno che non aveva una collocazione esatta nei vari gruppi extraparlamentari di destra, ma gravitava un pò in questo, un pò in quello. So che in qualche misura fu legato alla Fenice di Giancarlo Rognoni". Conferma a ciò deriva dalla deposizione del 7/11/74 della teste Luciana Brusoni al P.M. di Milano: "ho fatto parte del gruppo "La Fenice" dal 1971 al 1972... Del gruppo facevano parte Nico Azzi, Ferri Cesare...".

Mezzini Gabriele il 21/2/1985 al G.I. di Brescia dichiara: " era ampiamente scontato che Ferri facesse parte del gruppo Rognoni".

Ferri però è anche legato da vincoli di strettissima amicizia con Fabrizio Zani e Mario Di Giovanni, sicuramente appartenenti con Ballan, D'Intino, Danieletti, Vivirito ed altri ad Avanguardia Nazionale.

Questa circostanza è confermata nei rispettivi interrogatori da Danieletti, Zani e Di Giovanni.

Verso la fine dell'anno 1973 sorge a Milano Ordine Nero che raccoglie elementi provenienti da Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale e Squadre di Azione Mussolini (l'appartenenza di Ferri anche a quest'ultima formazione è acclarata dal giudicato della sentenza che lo condanna per l'attentato dinamitardo alla sede del P.S.I. di via Crescenzago di Milano).

Uno dei promotori fu sicuramente Giancarlo Esposti. Questa organizzazione ebbe diramazioni in gran parte del territorio nazionale e stretti contatti con i gruppi eversivi toscani dei quali facevano parte Cauchi, Benardelli, Brogi, Tuti etc.

Come evidenziato nelle sentenze delle Corti d'Assise di Bologna e Firenze, il movimento era riconducibile ad una visione unitaria sia per la comune detenzione di armi ed esplosivi, sia per l'uso, al fine di rivendicare gli attentati compiuti, di fogli ricavati per copia xerografica da un medesimo originale di base realizzato con caratteri gotici trasferibili.

Con tali volantini sono stati rivendicati dieci attentati dinamitardi. In base agli interrogatori resi da Viccei all'Autorità Giudiziaria dal maggio all'ottobre 1985 risulta che Ordine Nero aveva preparato per l'anno 1974 un programma che prevedeva quattro attentati "particolarmente eclatanti", due diretti contro i treni ed affidati alla cel

lula ascolana (il primo del 29/1/1974 a Silvi Marina) e gli altri due affidati ai milanesi, da compiersi nell'Italia Centro-Settentrionale (28 maggio 1974 strage di Piazza della Loggia - 4 agosto 1974 strage del treno Italicus).

La stessa sentenza, che qui si critica, arriva ad ammettere che effettivamente la strage, con molta probabilità deve essere attribuita al gruppo "Ordine Nero", in quanto si inquadra perfettamente nel progetto eversivo dallo stesso concepito, poi però osserva che: "quanto all'appartenenza di Ferri a "Ordine Nero" non può dirsi che essa sia stata giudizialmente accertata", e che, da questa imputazione, egli è stato assolto... in appello per intervenuta prescrizione.

Ciò significa che l'accertamento giudiziale definitivo ha avuto per oggetto l'inesistenza di prove che rendessero evidente che l'imputato non aveva commesso il fatto, che è cosa ben diversa dall'accertamento - indispensabile in caso di condanna - della sussistenza di prove che dimostrino che l'imputato ha commesso il fatto addebitatogli".

Quanto sopra evidenzia come i giudici si siano limitati alla lettura del dispositivo della sentenza 14/2/1984 della Corte d'Assise di Appello di Bologna a carico di Batani Massimo + 16, in quanto diversamente avrebbero potuto rilevare come la stessa sia entra-

ta pienamente nel merito, in quanto l'originaria imputazione, che vedeva Ferri tra i promotori, non era prescritta. Tale disamina, che occupa parecchie pagine, termina con le seguenti parole: "Perchè Cesare Ferri fugge proprio quando l'orrido castello costruito segretamente da Ordine Nero comincia a sfaldarsi in un crescendo di rumori minacciosi?"

Perchè fugge con Benardelli, che di Ordine Nero abbiamo visto essere stato elemento di sicuro rilievo? La risposta non pare dubbia alla Corte. Ferri (che prima di fuggire era stato ospite dello Zani, assieme al Di Giovanni) era sicuramente associato con essi al movimento eversivo." Solo il fatto di non avere raggiunto la prova tranquillante in ordine al ruolo <sup>di</sup> promotore ha portato alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ma ciò non toglie che la sentenza, esaminato il merito, abbia categoricamente affermata l'appartenenza di Ferri ad "Ordine Nero".

A questo punto quindi abbiamo una strage ascrivibile con quasi certezza ad "Ordine Nero" ed un imputato, Cesare Ferri, che di tale formazione eversiva sicuramente ebbe a fare parte; e che, come si è visto, risulta mandante di un omicidio volto ad evitare rivelazioni in ordine agli autori della strage stessa.

Come si può egualmente notare, sempre sulla base delle carte pro-

cessuali, il punto di partenza appare sensibilmente diverso rispetto a quello enunciato in sentenza.

Vediamo, ora nell'ambito di tale collocazione quale sia stato il comportamento di Ferri.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 13/5/1975, passata in giudicato, ha accertato la sua responsabilità in ordine all'attentato dinamitaro compiuto il 3/3/1973 alla Sezione di via Crescenzago del P.S.I di Milano. Anche in quell'occasione Ferri si protestò del tutto innocente ed estraneo ai fatti, ma ebbe minor fortuna di quella che lo ha assistito in questo giudizio.

Rita Ambiveri nell'ottobre del 1974, quando la memoria era ancora fresca, parlando di lui dice: "Ferri aveva sempre in mano degli esplosivi" e narra l'episodio di una sera, collocabile all'epoca degli attentati siglati S.A.M. (marzo 1973), in cui, trovandosi in macchina con Ferri e Maurizio Morelli, ebbe a visionare un pacco contenente can delotti di dinamite ed un rotolo di miccia, che venne poi dai due accuratamente avvolto in un involucri di cellophane e sotterrato.

Il mese successivo all'attentato al P.S.I. e precisamente il 12 aprile 1973 partecipa ad una manifestazione, che presto degenera in scontri con le forze dell'ordine, che culminano nell'uccisione, a mezzo del lancio di una bomba a mano, dell'agente di P.S. Marino, ad ope

ra di Maurizio Morelli (lo stesso dell'episodio narrato dall'Ambiveri), condannato per tale omicidio, mentre Ferri viene condannato per partecipazione a radunata sediziosa.

Fondamentale poi per calare Ferri nel clima golpista che pervadeva l'estrema destra milanese nel 1974 è la stretta amicizia con Giancarlo Esposti, stretta amicizia rinnegata e minimizzata dallo stesso Ferri dopo la morte dell'Esposti a Pian del Rascino. Ma dagli atti del procedimento si ricavano conferme cospicue ed inoppugnabili alle già esplicite e convincenti parole di Rita Ambiveri.

Una conferma documentale viene dalle due foto-tessera di Ferri trovate sul corpo di Esposti, al quale non poteva che averle date il primo per uno scopo ben preciso: quello di procurargli documenti falsi in previsione di un prossimo espatrio clandestino (cosa che poi puntualmente avvenne). Sul punto, ed anche al fine di acclarare la poca credibilità di Ferri, basta esaminare le dichiarazioni rese da Benardelli (suo compagno di fuga in Svizzera, Jugoslavia e Grecia) al G.I. di Brescia il 5 novembre 1975: "Ricordo però che egli (Ferri) era preoccupato perchè si rammentò di avere dato, tempo prima, una o due sue fotografie a Giancarlo Esposti e temeva che fossero state trovate...".

Danieletti, nel suo interrogatorio il 14 ottobre 1985 al G.I. di Brescia, dichiara: "Ferri mi diede una spiegazione della circostanza,

dicendomi che le aveva date lui quelle sue fotografie ad Esposti affinché questi gli procurasse dei documenti falsi".

La diversità di fonte, la lontananza nel tempo fra le due dichiarazioni, stanno ad acclararne l'autenticità e la veridicità.

Sarà già qui bene notare come il tanto criticato Danieletti, almeno in questo caso, si è sicuri che abbia detto la verità.

Sull'intensità dell'amicizia intercorrente fra Ferri ed Esposti testimoniano Muggiani Giorgio al G.I. di Brescia il 14 febbraio 1985: "Mi risulta che Cesare Ferri era molto amico di Giancarlo Esposti.

Mi ricordo per esempio la crisi di pianto che Ferri ebbe alla notizia della morte di Esposti..." nonché le dichiarazioni rese nel 1974 da Maria Pia Esposti e da Fabrizio Zani.

Altro punto fermo quindi è costituito dalla stretta amicizia fra Ferri ed Esposti, uno dei capi di Ordine Nero, quello che a Danieletti (vedi interr. 15/10/1985 G.I. di Bologna) aveva parlato di un programma di attentati volti a seminare il terrore, da compiersi contemporaneamente in diverse città. Attentati puntualmente verificatisi e rivendicati da Ordine Nero (23/4/1974: Esattoria Comunale di Milano, Federazione del P.S.I. di Lecco; Casa del Popolo di Moiano, Città della Pieve; 10/5 1974: Assessorato all'Ecologia della Regione Lombardia (MI), Esattoria Comunale di Ancona, Edificio della Chiari e Forti (BO).

Ancora una volta quindi risulta "per tabulas" che Danieletti ebbe

a riferire cose conformi al vero.

Ma Danieletti riferisce altra circostanza sulla quale la sentenza non fa cenno alcuno che invece acquista una notevole importanza ai fini di inquadrare nel giusto contesto il personaggio Ferri.

Dichiara infatti (vedi interr. 25/10/1985 G.I. Brescia): "Il Ferri un giorno ebbe a dirmi che anche lui una volta era andato a prendere dell'esplosivo dal Benardelli e dettagliò il discorso aggiungendo che aveva fatto il viaggio di ritorno a Milano in treno, portando l'esplosivo dentro una valigetta e correndo quindi un bel rischio se l'avessero scoperto". Ebbene è stato accertato un soggiorno di Ferri ad Ortona, pochi chilometri da Lanciano, dove abitava Benardelli, dal 20 al 23 marzo 1974, presso il "Motel del Volante" (epoca - si badi, nella quale si colloca la significativa vicenda delle fonti del Clitunno, cui si farà cenno più avanti e che è oggetto della sentenza 15/12/1987 della Corte di Assise di Firenze, in atti).

Sul punto Ferri dice di aver fatto il viaggio in treno e di essersi ivi recato, in un primo tempo, per rilassarsi essendo giù di morale (vedi interr. 10/7/1975 G.I. Bologna, in un secondo tempo (interr. 13/7/1984 G.I. Brescia) di essersi recato ad Ortona per concedersi una vacanza dopo un esame universitario; in un terzo tempo (interr. 27/6/1985 G.I. Brescia) l'esame diviene forse un pre-esame (infatti i giudici avevano

appurato che gli unici esami dati da Ferri erano: "Introduzione alla Teologia" il 26/9/1973 e "Storia della filosofia Antica" il 21/5/74, quindi esattamente due mesi dopo il viaggio ad Ortona). Inoltre nega di aver preso il benchè minimo contatto con l'amico e sodale Benardelli, distante solo pochi chilometri.

Anche il luogo prescelto per il riposo non è confacente allo scopo: un Motel di camionisti adiacente ad un distributore di benzina che rimane aperto tutta la notte. Si ferma poi Ferri per tre giorni in tal posto e pur avendo sempre passeggiato a piedi non riesce a ricordare nulla del panorama circostante, come risulta dal suo interrogatorio. Evidentemente lo scopo del viaggio era diverso e quindi nella mente non rimane impresso alcun particolare di un'attività di relax sicuramente mai posta in atto.

Come si vede, quindi, Ferri con il suo comportamento, con i suoi incredibili vuoti di memoria concorre a dare credibilità a Danieletti che per ben tre volte abbiamo visto ricevere conferma a quanto affermato. Circa la pretesa posizione non di "disinteresse" del Danieletti, è opportuno osservare che la Corte spende pochissime righe - V.p.198 della sentenza - che si commentano da sole e che comunque, come si vedrà più avanti, sono in radicale contrasto con l'evidente e sofferto sforzo, incompatibile con un atteggiamento di vendicativa avversione,

con cui Danieletti aprì e lentamente sviluppò il capitolo Marilisa Macchi.

Proseguendo sempre nel suo racconto, con rara consequenzialità e coerenza Danieletti il 4 dicembre 1985 parla al G.I. di Firenze del periodo in cui si trovava in carcere per i fatti di Pian del Rascino (30/5/1974), e così si esprime: " Quando restando in carcere uscimmo dall'isolamento avemmo così notizia che a Brescia c'era il processo per la strage di Piazza della Loggia e che in quel processo era coinvolto anche Ferri.

A questa notizia a Ciccone venne quasi un colpo: Ciccone disse che lui e Benardelli avevano consegnato a Ferri non molto tempo prima della strage dell'esplosivo senza minimamente sapere che cosa ne voleva fare.

Ciccone... si spaventò al pensiero che Ferri l'avesse usato a Brescia e che la provenienza di quell'esplosivo venisse fuori".

La sentenza ha sottoposto a serrata critica queste ultime asserzioni dicendo che, avendo negato Ciccone l'episodio, non vi è riscontro alle parole di Danieletti. Questo è un altro esempio di come si proceda allo smontaggio del materiale probatorio per settori separati. Non si capisce infatti per qual motivo Danieletti avrebbe dovuto narrare quell'episodio, con così raro realismo se non fosse accaduto.

Avendo infatti egli già parlato della consegna dell'esplosivo a Lancia no, la circostanza sarebbe già stata sufficiente senza dover ricorrere ad un teste che poteva, come è successo, smentirlo. Se si vuol vedere in Danieletti il callido opportunista che costruisce false accuse a carico di innocenti per ottenere benefici, si deve portare il discorso alle estreme conseguenze, non attribuendogli comportamenti che nulla avrebbero a che vedere con la callidità.

La negativa di Ciccone non è una prova della falsità di Danieletti. Non bisogna infatti dimenticare che Ciccone, in quel periodo, era l'ombra di Benardelli e che quest'ultimo fu sicuramente colui che consegnò 50 Kg. di esplosivo a Esposti in sua presenza. Nulla di più verosimile quindi che fosse presente anche alla consegna a Ferri o che, comunque, ne fosse perfettamente al corrente, tanto da temere di poter venire coinvolto qualora quell'esplosivo fosse stato usato per la strage.

Il discorso fatto poi da Benardelli al G.I. di Brescia il 5/11/75 a proposito dell'incontro di Ferri a Milano la notte tra il 10 e l'11 giugno 1974 presuppone necessariamente <sup>la</sup> conoscenza di Ciccone da parte di Ferri.

L'asserire il contrario, come fa la sentenza (p.239) vuol dire dare l'ennesima dimostrazione di una preconcetta diffidenza verso il ma-

teriale probatorio acquisito, che stranamente, però, si snoda con ra  
ra consequenzialità. E' consequenziale infatti alla preoccupazione di  
Ciccione, il discorso di Benardelli e l'ascolto non meravigliato di  
Ferri, che, diversamente, avrebbe potuto chiedere chi mai fosse co-  
stui.

Il fatto poi che Ferri, in base a quanto riferito, abbia detto  
che l'esplosivo usato a Brescia per la strage avesse una diversa ori-  
gine, non chiude il discorso sull'utilità delle dichiarazioni di Da-  
nieletti, ma dimostra solo che le fonti di rifornimento del gruppo  
milanese di Ordine Nero erano molteplici. Non si può a questo punto  
non riandare col pensiero al primo processo per la strage di Brescia  
conclusosi con l'assoluzione per insufficienza di prove di alcuni im-  
putati ed i cui atti sono allegati al presente procedimento penale.  
Ebbene vi si legge di un sospetto recupero di esplosivo da parte di  
Marco De Amici e di Pierluigi Pagliai nei giorni immediatamente ante  
cedenti la strage e di viaggi da Brescia a Milano di De Amici. Di ta  
le esplosivo la cui esistenza è stata incontrovertibilmente acclara-  
ta, non si è più trovata traccia.

Lo stesso Ferri, poi (interr. 11/4/1984 G.I. Brescia), ammette la  
amicizia con De Amici nata dalla comune appartenenza alla Fenice di  
Rognoni. Come si vede anche per questa strada l'innocenza di Ferri

non emerge in maniera così chiara come la si vorrebbe far apparire.

La sentenza, sempre per arrivare allo smontaggio del castello accusatorio proveniente da Danieletti, attraverso una sua pretesa non credibilità, parla altresì dell'episodio relativo alle angherie che D'Intino avrebbe subito ad opera di Ferri nel carcere di Milano. In particolare Danieletti aveva riferito che Ferri era adirato con D'Intino in quanto lo stesso dopo l'arresto a Pian del Rascino aveva detto ai Carabinieri che le due foto tessera trovate sul corpo di Esposti raffiguravano esso Ferri.

Per tale motivo, prosegue Danieletti, quest'ultimo avrebbe fatto oggetto d'angheria D'Intino inducendolo altri a mettergli dell'anfetamina nel caffè. Ebbene D'Intino dichiara che Ferri manifestò nei propri confronti una certa freddezza per i fatti di Pian del Rascino, che effettivamente gli fu somministrata dell'anfetamina nel caffè, che lo tenne sveglio per alcune notti, ma che autore dello scherzo fu un certo Locatelli Franco. Anche esaminando nella maniera più critica e prevenuta tale deposizione non si riesce a percepire la dissonanza con quanto dichiarato da Danieletti. Il risentimento per i fatti di Pian del Rascino è stato confermato, il caffè all'anfetamina è stato confermato, l'autore è stato indicato in persona diversa da Ferri, ma Danieletti aveva ben detto che quest'ultimo aveva indot

to altri a fare lo scherzo, ed allora anche questa parte della deposizione non è in contrasto con quanto dice D'Intino.

Altro esempio di come la realtà processuale sia stata adattata alla propria tesi iniziale lo abbiamo a pag.243 della sentenza dove si descrive il contrasto tra le dichiarazioni accusatorie di Latini e di Danieletti. Latini infatti in base alle frasi riportate testualmente dal suo interrogatorio del 28/3/1984 indicherebbe come reale obiettivo della strage le forze dell'ordine, mentre per Danieletti Ferri avrebbe dimostrato compiacimento perchè la strage aveva colpito avversari politici. Senonchè la frase riportata è stata estratta dall'interrogatorio reso al G.I. di Brescia l'8/10/1985 (anche se tale indicazione manca in sentenza) e prosegue testualmente: "L'unico rammarico manifestato con me dal Ferri riguardò il fatto che la bomba colpì solo avversari politici e non anche le Forze dell'Ordine". Come si vede il preteso contrasto è dovuto solo ad un'omissione di citazione, che di per sè è emblematica di una certa ottica che ha sviato la lettura del materiale probatorio, portando a delle assolu-zioni che non possono trovare giustificazione nelle carte processuali.

Esaminata la collocazione politica di Ferri nell'ambito dell'2 versione di destra, non si può liquidare con poche parole il discor-

so relativo agli esplosivi, come ha fatto la sentenza. Abbiamo visto che sia Danieletti che Ambiveri (sulla cui credibilità anche la sentenza nulla eccepisce) hanno parlato di un Ferri aduso a maneggiare esplosivi, ma anche il teste Mezzini Gabriele al G.I. di Brescia il 21/2/1985 dichiara: " posso confermare anch'io che a quell'epoca nell'ambiente circolavano voci secondo cui il Ferri aveva per le mani della gelignite, termine strano che mi è rimasto impresso".

La circostanza poi è ulteriormente confermata da numerosi ritrovamenti di esplosivi: nel 1974 infatti viene scoperta, il 30 maggio, una grossa quantità di esplosivo nella disponibilità di Esposti, D'Intino, Vivirito e Danieletti; il 18 settembre a Rocca San Giovanni viene scoperto altro esplosivo appartenente a Benardelli; il 27 ottobre in provincia di Varese ancora esplosivo appartenente a Zani e Di Giovanni. Ebbene Ferri intratteneva rapporti molto stretti di amicizia e di militanza politica con tutti costoro ed è provato in atti che disponesse in via autonoma di esplosivo.

I risultati peritali sui ritrovamenti hanno consentito di stabilire che si tratta in gran parte di esplosivo a base di nitrato di ammonio, nelle diverse miscele, e di Anfo, che è un derivato del nitrato d'ammonio, anch'esso nelle diverse preparazioni.

La compatibilità tra tali esplosivi e quelli usati per la stra-

ge di Brescia non vuol assolutamente dire che parte di quell'esplosivo sia stata sicuramente utilizzata in quell'occasione, ma costituisce indubbiamente un indizio la cui consistenza non può essere, come è stato fatto, sottovalutata. E' ben vero che la ricostruzione del tipo di esplosivo, è stata operata prevalentemente in via presuntiva, ma ciò non toglie che i risultati abbiano consentito di formulare l'ipotesi che sia stato usato esplosivo analogo a quello nella disponibilità del gruppo di Ordine Nero, che, come si è visto, aveva tra i suoi programmi la commissione di attentati di valenza pari a quella della strage di Brescia e tra i suoi affiliati Cesare Ferri.

Quanto sin qui esposto porta inevitabilmente a concludere che Cesare Ferri per credo politico, per frequentazioni, per disponibilità di esplosivi, per pratica nell'uso degli stessi potrebbe essere stato uno degli autori della strage di Piazza della Loggia. Là dove la sentenza merita critica è quando svislisce il coacervo di prove che tale potenzialità corroborano.

La metodologia usata si dimostra poi quanto mai fallace e deviante in quanto se la si applicasse alle dichiarazioni di Ferri e Stepanoff darebbe gli stessi risultati. Il primo, infatti, interrogato il 3 giugno 1974 dal P.M. di Brescia, dichiara di essersi recato all'Università il giorno 28 maggio e di avere assistito ad un esame di storia della filo-

sofia contemporanea. Alla stessa domanda il 20/9/1974 risponde che la sua andata all'Università era motivata dalla necessità di chiedere notizie sul programma d'esame e di sapere che domande facessero.

Sui motivi del suo allontanamento dall'Italia subito dopo la perquisizione domiciliare subita, le versioni sono le più disparate.

La sentenza di I° grado ha poi analizzato l'estrema facilità e disinvoltura con cui Ferri abbe ad introdurre testi completamente falsi, come la Zumbini, in ordine all'incontro col Prof. Paolini, e come Federici, che al dibattimento di I° grado, inopinatamente e per la prima volta, dichiara di essere comunque passato da casa Ferri il mattino del 28 maggio e di avere appreso dalla portinaia che il predetto era appena uscito con altro ragazzo.

Sulla falsità della Zumbini non vi può essere dubbio alcuno in quanto la stessa dice di essere stata all'Università per sostenere il suo primo esame, ma poi non solo non lo dà, ma non ricorda neppure la aula in cui si sosteneva l'esame, nè il percorso fatto.

Descrive perfettamente il dialogo tra Ferri ed il Prof. Paolini, dimostrando quindi di essersi trovata a distanza ravvicinata dai due, però poi non sa fornire una descrizione fisica, sia pure sommaria del predetto professore. Quest'ultimo poi fornisce una descrizione fisica della ragazza che si trovava con Ferri che si attaglia alla Rapetti e

non alla Zumbini. Il nome della Zumbini venne infatti menzionato da Ferri dopo avere appreso che la Rapetti, non aveva fatto parola - nella sua prima deposizione - dell'incontro col Prof. Paolini, e che quest'ultimo non ricordava il giorno preciso dell'incontro.

Su questo punto Danieletti nel suo interrogatorio dell'8/11/1985 al G.I. di Brescia ebbe a riferire: " A questo proposito ricordo che Cesare (Ferri)... mi parlò di un certo risentimento che Mario Di Giovanni aveva nei suoi confronti per il fatto che, al fine di neutralizzare il rischio di cui sopra (identificazione di esso Ferri - nelle fotografie trovate sul corpo di Esposti - ad opera di D'Intino), egli si era avvalso della ragazza di Di Giovanni (Zumbini).

Ciò significa inequivocabilmente che una circostanza di tal genere Danieletti non avrebbe potuto apprenderla che da Ferri e che se quest'ultimo ebbe a parlargli della necessità di crearsi a tutti i costi un alibi deve avergli parlato di tutta la vicenda attinente ai fatti di Brescia.

Appare quindi credibile, in questo contesto di estrema confidenza, anche la confessione, sia pure generica, di una sua compromissione nella strage. E la credibilità aumenta quando le fonti sono diverse e tutte convergenti. Anche le notizie infatti riferite da Izzo, così come apprese da Guido, non fanno che ribadire gli stessi concetti.

Stepanoff a sua volta il 22 luglio 1974 dichiara di essersi recato a casa di Ferri alle 9 e di essere giunto all'Università alle 9,30; il 18 ottobre 1974, dopo l'interrogatorio di Ferri, pone l'incontro alle 8,30, senza pensare però che poi i tempi di arrivo all'Università non possono cambiare in quanto i primi testi ebbero a vederlo, insieme a Ferri, pochi minuti prima delle dieci. E' a questo punto che si innesta il discorso, minimizzato nella sentenza, sul come mai un percorso che normalmente viene coperto in circa trenta minuti ne abbisogni addirittura di 90.

Deve per forza di cose essersi verificata qualche anomalia, nel traffico e, se ciò ebbe a verificarsi, dovrebbe esserne rimasta traccia nelle menti di Ferri e Stepanoff. Se ciò non è stato vuol dire che le versioni fornite, oltre a non avere il requisito della costanza, non sono neppure veritiere.

Tutta la figura di Stepanoff è permeata da ambiguità sin dalla data e dal modo in cui apparve in questa vicenda giudiziaria. Il suo nome infatti avrebbe dovuto essere fatto da Ferri sin dal 3/6/1974, quando gli venne chiesto dal P.M. di Brescia cosa avesse fatto la mattina del 28 maggio, e che questa fosse stata la domanda lo si rileva dal tenore della risposta: " La mattina del 28 maggio sono stato all'Università Cattolica...".

La relazione tra la mancata citazione di Stepanoff, la fuga di Ferri all'estero dopo la perquisizione e la faticosa e progressiva ricostruzione di un alibi atto a coprire la mattinata sino alle ore 10, non può non essere posta in rilievo con tutti i dubbi che fa sorgere in ordine alla veridicità dell'intero costrutto. La tempestiva citazione di Stepanoff avrebbe consentito verifiche immediate che avrebbero potuto fugare ogni dubbio. Se a ciò si aggiunge che Stepanoff, sentito per la prima volta il 22 luglio 1974, si guarda bene dal parlare del suo lavoro e del permesso di assentarsi che avrebbe chiesto al Carminati, ma ne fa menzione solo il 18/10/1974, tanto che quest'ultimo poté essere sentito solo il successivo 28 ottobre, a distanza di cinque mesi dai fatti, si vede come un ulteriore elemento fortemente sospetto sia stato introdotto dagli imputati nell'istruttoria. L'affermare, come sembra fare la sentenza, che tutto ciò sia casuale non appare conforme alle risultanze processuali.

La credibilità del Carminati, poi, quando afferma di non avere mai concesso permessi di assenza dal lavoro per motivi di studio allo Stepanoff e che lo stesso ebbe ad essere sempre presente almeno nelle prime ore del mattino delle giornate in cui vi fu lo sciopero dei facchini ai Mercati Generali, emerge chiaramente dall'interrogatorio 10/ dicembre 1974 del teste Federici Antonio ( colui al quale Ferri la se

ra del 27 maggio ebbe a chiedere un passaggio in macchina per andare l'indomani all'Università): " Io allora gli chiesi (a Ferri) perchè mai avesse chiesto a me di accompagnarlo, dato che lo aveva accompagnato Sandro (Stapanoff).

Egli (Ferri), allora, mi rispose che me lo aveva chiesto perchè non era sicuro che Sandro potesse presentarsi quella mattina a prenderlo...

Disse che non era sicuro perchè non si sapeva se quella mattina al mercato vi sarebbe stato sciopero..."

Questa testimonianza, di fondamentale importanza, dimostra in maniera incontrovertibile che Stapanoff non ebbe mai a chiedere anticipatamente un permesso di assenza a Carminati ( e si badi che su questo punto costui rimane fermo anche in sede di confronto: V.pag. 127 retro, Vol.IX, Fal."Z" citato), e che quella mattina ebbe a recarsi al lavoro, per poi assentarsi dopo avere constatato che lo sciopero era in atto (come ebbe sempre ad affermare Carminati).

E sempre in relazione alla preziosissima (per ciò che qui interessa) testimonianza Federici (che, si è detto, fornisce il miglior riscontro della veridicità delle affermazioni del Carminati), va posto in rilievo un ulteriore aspetto che mette clamorosamente a nudo il vizio di incomplezza e di deformata valutazione delle risultanze

processuali che caratterizza l'impugnata sentenza. Ebbene, a proposito della sera della partita a poker (occasione nella quale Ferri ebbe a chiedere anche al Federici un passaggio in macchina da casa all'Università; richiesta che - si badi - ha senso solo se detto passaggio doveva servire per il giorno seguente e non già per due o tre gironi dopo) ed a proposito dell'errore (già smentito dal rilievo che precede) in cui sarebbe incorso il Federici collocando la partita a poker (e la contestuale richiesta di passaggio) nella sera del 27 maggio 1974, anzichè in altra sera precedente (due o tre sere prima) come ebbe a precisare al Federici stesso (rimproverandolo per l'errore commesso dinanzi ai magistrati) il Ferri (allorchè questi tornò in libertà nel 1978, ed al primo incontro fra i due: a dimostrazione dell'importanza che la questione - indubbiamente significativa e carica di valenze probatorie - rivestiva nella farraginoso e claudicante linea difensiva del Ferri medesimo), si legge testualmente in sentenza (pagine 307-308): " L'ipotesi dell'errore non è peregrina, dal momento che Federici rese la prima dichiarazione a cinque mesi di distanza dal fatto. Quindi nulla si oppone ad ammettere che Federici si sia davvero sbagliato, perchè, posto che Ferri arrivò all'università con Stepanoff (in orario collocabile attorno alle 10, tenuto conto delle vistose oscillazioni - sul punto - dei vari testi d'alibi, compreso il tanto

"osannato" Grioni), "non si può non ritenere che si fosse con lui precedentemente accordato e, quindi, l'ulteriore richiesta rivolta a Federici non avrebbe avuto ragione di essere".

Quest'ultima proposizione è assolutamente ineccepibile. Dimentica, però, la Corte che, a confermare l'originario assunto del Federici e a dimostrare che davvero l'ulteriore richiesta di un passaggio non aveva ragione d'essere (ma ci fu, ed ebbe palesemente lo scopo di far sapere anche ad altra persona che il giorno seguente il "personaggio" Ferri si sarebbe dovuto recare "presto" - così testualmente si è espresso Federici: v. Fald. "Z", Vol. IX<sup>o</sup>, pag. 146 retro, in All. III<sup>o</sup> Fald. A - all'università), concorrono - oltre al tono perentorio del Federici stesso (" Confermo che la sera precedente al giorno della strage di Brescia, mi trovavo in casa del Ferri a giocare a poker. Ricordo con sicurezza la circostanza in quanto il giorno successivo accadde, appunto la strage". E questo rimarrà il suo ricordo anche a dieci anni di distanza, nonostante l'intervento "inquinante" operato verso di lui dal Ferri) e al rilievo di ordine logico sopra formulato - le dichiarazioni (del tutto ignorate dalla Corte) del coimputato e "non pentito" Fabrizio Zani (uomo di vertice di "Ordine Nero"; riconosciuto colpevole degli attentati terroristici rivendicati da tale gruppo eversivo e anche della mancata strage di Vaiano; legatissimo a Ferri; trovato in

possesso di esplosivo nell'ottobre '74 a Creva di Varese; protagonista, insieme ad altri, della "spedizione notturna" volta ad intimorire il parroco di S. Maria Calchera - evidentemente ritenuto, a torto, il Don Abbondio della situazione - che si era permesso di riconoscere il Ferri come colui che era comparso in detta Chiesa di Brescia il mattino del 28 maggio 1974); dalle quali dichiarazioni (v. fald. D/1, Vol. II°, pagg. 302 retro e 303) emerge la miglior riprova del fatto che la citata partita a poker (anch'essa interpretabile come una sorta di "alibi preventivo", attesa la presenza - nella circostanza del "neutro" Federici) fu giocata effettivamente la sera del 27 maggio e pure del fatto (assai più importante) che, in tale occasione, Ferri chiese al Federici "di accompagnarlo all'università il giorno seguente".

Tutto ciò evidenzia un formidabile "tallone d'Achille" - oltre che della sentenza gravata - della macchinosa linea difensiva del Ferri (il quale - resosi evidentemente conto del grave pericolo - si è prodotto nell'inutile sforzo di disinnescare la mina, tentando di convincere l'incauto Federici dell'errore in cui - a suo dire - era incorso).

La particolarità di questo processo è costituita dal fatto che mentre dalle 10 in poi del 28 maggio numerosi testi ebbero a vedere

Ferri e Stepanoff, per le ore antecedenti nessuno ebbe a vederli, rendendo quindi pienamente plausibile l'ipotesi accusatoria.

Ferri, tra l'altro, del gruppo di Ordine Nero era l'unico, di un certo carisma, disponibile al momento per un ruolo di supervisore.

Ruolo che era già stato sostenuto da Zani, con l'accompagnamento di Danieletti, il 21/4/1974 in occasione della strage di Vaiano.

E' cosa infatti pacifica che il gruppo milanese di Ordine Nero era quello militarmente più preparato e più esperto nell'uso degli esplosivi.

Altro episodio sintomatico per quanto riguarda la posizione di Stepanoff è quello che vede coinvolti Ferri e Mezzini a Recco nella agosto del 1974. Ferri infatti, memore di una violenta discussione avvenuta tra Stepanoff e Mezzini nei pressi della sede milanese del M.S.I., avrebbe invitato quest'ultimo a lasciare stare Stepanoff perchè ormai faceva parte dei "loro" ed "aveva fatto la giusta scelta".

Non si può non identificare nei "loro" il gruppo milanese di Ordine Nero e "nella giusta scelta" quella operata il 22 luglio 1974 con la deposizione in favore di Ferri.

D'altronde se Ferri fosse stato quella persona innocente che si asserisce sia stato perchè avrebbe dovuto darsi a precipitosa fuga con documenti falsi, quando avrebbe potuto provare con maggior tempestività ed incisività la sua estraneità ai fatti? Invece scappa e si rifugia in Svizzera da Angelo Angeli (significativamente soprannominato il "bombardiere nero") e successivamente in compagnia di Benardelli, noto esponente di vertice di Ordine Nero e rifornitore di esplosivi, si porta in Jugoslavia ed in Grecia. Con tutta calma si mette in contatto con il proprio avvocato, indica i testi, aspetta di conoscere il contenuto della loro deposizione, tant'è che introduce la teste falsa Zumbi ni dopo avere saputo che la Rapetti non ha fatto menzione del suo incontro con il prof. Paolini, e quindi sempre con molta calma (e solo dopo essersi sottoposto ad una "incisiva" cura dimagrante e ad un "radicale" taglio di barba, baffi e capelli) si costituisce. Già questo tipo di comportamento avrebbe dovuto cambiare l'ottica in base alla quale il collegio ha esaminato le carte processuali, ma la artificiosa costruzione iniziale ha portato a giustificare tutto, precludendo una seria analisi critica e comparata di tutti gli elementi.

Dedica poi la sentenza un capitolo alla credibilità di Danieletti e Fisanotti per giungere alla conclusione che gli stessi avrebbero detto il falso per vendicarsi di Segat tramite la Macchi Marilisa che, in

tempi diversi, era stata a loro legata sentimentalmente e ciò sempre per ottenere benefici nel trattamento carcerario.

La disamina serrata, pervicace, pignolescamente puntualizzatrice di ogni passaggio della deposizione dei due non può fare a meno di tradire il punto di partenza che è stato quello della diffidenza nei confronti dei c.d. pentiti. Si arriva quindi a sin copare una lunga deposizione di Danieletti nella quale si parla del suo primo incontro con Ferri nel carcere di Bologna nel 1976; del modo in cui riuscì ad entrare in contatto prima con lui e poi a farsi mettere nella stessa cella; dei discorsi su D'Intino e su Parco Lambro; delle confidenze su Esposti e sul gruppo di Pian del rascino, in un'unica battuta: "è impossibile che Ferri si sia confessato autore della strage ad una persona che aveva appena conosciuto".

Se si esamina compiutamente la deposizione di Danieletti alla luce anche di quei riscontri dei quali si è detto in precedenza e che conferiscono al personaggio un indubbio alone di credibilità, si vede come la confidenza di Ferri sia arrivata alla fine di una serie di incontri nei quali anche Danieletti mise a nudo se stesso. Danieletti, poi, aveva pur sempre fatto parte del gruppo di Esposti, al quale ultimo Ferri era legato non solo da vincoli di militanza politica, ma anche da grande e profonda amicizia.

Non si può inoltre minimizzare la confessione relativamente all'episodio di parco Lambro in quanto l'ammettere di essere stato presente all'omicidio, l'aver fatto parte dello stesso gruppo di persone che si trovavano con l'autore materiale del reato, non è stata cosa da poco. Solo col senno di poi si può dire che ciò non comportò la sua incriminazione, ma date le circostanze misteriose nelle quali si consumò il reato, la possibilità di una incriminazione era tutt'altro che teorica. Proprio il fatto che i giudici abbiano ravvisato nelle dichiarazioni di Danieletti le caratteristiche della sincerità e credibilità ha portato a tale risultato, ma queste premesse evidentemente contrastano con le conclusioni alle quali giunge la sentenza.

Non appare quindi strano che Ferri dopo un certo numero di incontri con Danieletti, nel corso dei quali mette a nudo il suo passato, scopre una comune militanza politica, si procura notizie sugli ultimi momenti dell'esistenza di Esposti, arrivi anche, sia pure attraverso un cammino tortuoso e sofferto, come descritto da Danieletti, a mettere a parte costui anche del proprio coinvolgimento nella strage.

L'ipotesi poi di una volontà di Danieletti di coinvolgere nel reato anche la Macchi per desiderio di vendetta collide (come già si è sottolineato) proprio con le modalità con le quali tali rivelazioni so

no state fatte. Da una parte infatti il collegio parla di una sorta di estorsione del nome della Macchi operata dagli inquirenti sulla falsariga delle deposizioni di Fisanotti, e dall'altra vorrebbe accreditare il desiderio di vendetta di Danieletti non rendendosi conto che i due comportamenti sono in contrasto tra loro. //

Se infatti Danieletti avesse voluto vendicarsi della Macchi avrebbe subito approfittato dell'occasione per accusarla, adeguandosi alle confessioni di Fisanotti; invece gli inquirenti ebbero a faticare non poco per ottenere quelle ammissioni, che non si sono però limitate a segnalare (con toni oltretutto sfumati) la confidenza dell'accompagnamento di Ferri a Brescia, ma che sono state corredate da un coacervo di notazioni psicologiche, certamente non suggeritegli dai giudici, che, guarda caso, sono perfettamente collimanti con quelle evidenziate da Fisanotti. Danieletti poi non arrivò subito a palesare tali confidenze perchè sin dal primo momento ne aveva valutato l'importanza e la pericolosità e sino ad un certo punto prevalse in lui il desiderio di preservare da qualsiasi pericolo giudiziario la persona alla quale comunque era stato legato da sentimenti profondi. Lo stesso suo comportamento nel corso delle due telefonate delle quali si occupa la sentenza è chiaramente indicativo della preoccupazio-

ne per la convocazione avanti ai giudici e del sentimento di profondo amore che lo legava alla Macchi (e che vale - di per sè - a spiegare talune apparenti contraddizioni del sofferto racconto del Danieletti; colte ed enfatizzate oltre misura dalla Corte). Come si vede utilizzando gli stessi strumenti della sentenza si può giungere a conclusioni diametralmente opposte.

Non bisogna poi dimenticare che le dichiarazioni di Danieletti sono state ritenute attendibili da numerosi giudici in diversi processi, non ultimo quello conclusosi con la condanna di Pastori.

Lo stesso discorso deve farsi per Fisanotti che, stranamente, pur spinto da un presunto desiderio di vendetta nei confronti della Macchi, si affretta a dire che ella era all'oscuro di tutto quando ebbe ad accompagnare Ferri a Brescia. Fisanotti però riferisce un altro particolare sul quale la sentenza sorvola e cioè di avere appreso dalla Macchi che la stessa doveva rendere conto delle cose dette al magistrato anche ad altre persone con le quali saltuariamente doveva incontrarsi. Se questo particolare lo si collega con le preoccupazioni di Ferri palesate a Latini, il giorno delle sue nozze, sulla sorte sua, di Marco Ballan e dei ragazzi di Milano, nel caso che Buzzi avesse parlato, si vede anche come tale circostanza e cioè la partecipazione alla

strage di un gruppo eversivo di Milano, trovi conferma proprio nelle parole della Macchi e come l'interessamento a lei di queste altre persone confermi l'ipotesi di un accompagnamento del gruppo da parte della stessa. Da qui la spiegazione della negativa assoluta e pervicace da parte della Macchi della circostanza in quanto, in caso diverso, avrebbe dovuto ammettere il proprio coinvolgimento nella vicenda e rivelare anche gli altri nomi: ed in questo processo si è visto che solo formulare l'ipotesi di rivelazioni può costare la vita.

Il dire poi che le primitive dichiarazioni della Macchi sulla sua conoscenza con Ferri a far tempo dall'anno 1972 abbiano costituito solo una sciocca vanteria, significa (oltre che dar prova di ingiustificata acquiescenza verso gli assunti difensivi) obliterare il contesto in cui l'interrogatorio fu reso, ossia nell'ambito di un'istruttoria per un reato di strage che vedeva come principale imputato proprio Cesare Ferri; di talchè un minimo di prudenza avrebbe consigliato una presa di distanza e non un ravvicinamento.

Anche qui la motivazione dimostra la sua contraddittorietà ed il teste chiamato a convalidarla è proprio quel Federici che per la prima volta al dibattimento dice, pur di favorire Ferri, di essersi recato al mattino del 28 maggio presso la sua abitazione in ciò categoricamen

te smentito dall'allora portinaia del palazzo, Licia Del Maestro; che avrebbe dovuto essere la sua interlocutrice.

Nessuna meraviglia quindi se dichiara, contrariamente al vero, che la Macchi e Ferri si conobbero per la prima volta nel 1978. La sentenza infatti tenta di dimostrare l'inattendibilità di Fisanotti (e delle originarie, imprudenti dichiarazioni della Macchi) attraverso un teste che si è già chiaramente dimostrato inattendibile, perchè smentito dalla Dal Maestro. Federici è poi anche la stessa persona che prima dichiara di avere ricevuto la richiesta di accompagnamento da parte di Ferri la sera del 27 maggio presso l'abitazione di questo ultimo nel corso di una partita a poker e di essere sicuro della data in quanto il giorno dopo si era verificata la strage di Brescia (come già si è detto).

Ed è la stessa persona che in seguito, e solo quando capisce (o meglio: gli viene fatto capire dal diretto interessato) che questa versione non fa comodo a Ferri, anticipa la riunione e la richiesta di qualche giorno.

Non si può, come si vede, porre nel nulla un lungo lavoro istruttorio basandosi su testi in larga misura inaffidabili.

La descrizione che poi la sentenza fa della Macchi per contrasta

re un suo possibile sentimento di vendetta nei confronti di Ferri, così come descritto da Danieletti, contrasta con alcuni dati obiettivi che sono stati del tutto trascurati. La relazione con Ferri, infatti, tra fidanzamento e matrimonio, ebbe una durata di circa tre anni e lasciò sicuramente in lei degli strascichi sentimentali, se ebbe a conservare sia le lettere che le fotografie di lui. Non è poi assolutamente vero che la Macchi ebbe a lasciare Ferri per Danieletti, per puro interesse economico. Infatti la separazione da Ferri avvenne nell'aprile dell'anno 1981 e la relazione con Danieletti incominciò solo l'anno successivo. Non vi è nulla quindi di strano se in questo periodo di abbandono la stessa abbia meditato, pure non mettendoli in pratica, propositi di vendetta.

Quanto poi alle presunte contraddizioni del Fisanotti, che prima porrebbe la Macchi al volante della macchina che porta a Brescia il gruppetto degli attentatori e in un secondo momento chiarisce che ciò fu solo frutto di una sua deduzione e che quindi la stessa poteva anche essere stata trasportata, non sono nella sostanza così importanti da fare inferire da ciò l'inattendibilità del teste.

Quando infatti una persona parla genericamente di avere accompagnato altri in un determinato posto, nel quale si è recata in macchi-

na, ognuno può pensare legittimamente che ne sia stata anche la conduttrice; ciò non toglie però che quando la domanda si fa più specifica anche la memoria si sforzi di puntualizzare i reali termini del discorso senza che ne possa automaticamente derivare la falsità del teste.

Come si vede quindi anche questo capitolo fondamentale della sentenza non è che il frutto di un'ottica demolitrice, inficiata da una preconcetta diffidenza verso un certo tipo di testimonianze.

Si è poi sottoposto a serrata critica il riconoscimento, operato e riaffermato con tanto vigore, di Cesare Ferri da parte di Don Gasparotti, arrivando a dire che il giovane visto dallo stesso doveva essere sicuramente persona diversa da lui. Per arrivare a formulare una seria disamina critica dell'apporto processuale fornito dal sacerdote non bisogna dimenticare la genesi della vicenda.

Lo stesso infatti pochi giorni dopo la strage (ed esattamente il 1° giugno 1974) vede pubblicate su un giornale locale alcune fotografie di giovani collegati ai fatti eversivi di Pian del Rascino. La sua attenzione si focalizza su quella raffigurante Cesare Ferri ed egli ha un sussulto emotivo, riconoscendo immediatamente in quelle sembianze il giovane da lui incontrato ed osservato all'interno della chiesa la mattina del 28 maggio e che, guarda caso, indossava gli stessi indumenti,

maglione scuro, camicia con collo aperto.

L'associazione tra i fatti di Pian del Rascino e la strage di Brescia è immediata e spontanea, tant'è che subito incomincia a parlare della cosa con varie persone, sino al momento in cui viene chiamato dal magistrato. Purtroppo però Ferri nel frattempo, messo in allarme da un'improvvisa (ed inutile: il suo domicilio era già stato "setacciato" il 31 maggio) perquisizione, si allontana dall'Italia e la ricognizione di persona può essere effettuata solo il 7 settembre 1974.

I punti fermi però rimangono: il riconoscimento fotografico operato a pochissimi giorni dall'incontro, l'abbigliamento e la descrizione fisica che, complessivamente, si attaglia alla persona dell'imputato. Disse infatti Don Gasparotti nella sua deposizione del 25 giugno 1974 che si trattava "di un giovane alto m. 1,75 agile, snello, di corporatura però robusta, con baffi, barba non lunghi, capelli non lunghi eccessivamente di colore bruno, colorito del viso che mi sembrò abbronzato...parlata sicuramente lombarda, età dai 25 ai 30 anni...".

Cesare Ferri era alto m. 1,78 circa, aveva 23 anni, aveva barba, baffi e capelli così e come descritti, possedeva capi di vestiario analoghi.

Il 7 settembre poi Don Gasparotti, riconosce Cesare Ferri come la persona vista nella chiesa, anche se lo trova notevolmente dimagrito e

non abbronzato.

Gli strali censori della sentenza si sono appuntati sulla aggettivazione usata dal sacerdote nella descrizione fisica della persona da lui vista: "agile, snello, di corporatura però robusta"; dei tre aggettivi si dà la preminenza al terzo dicendo che se era robusto non poteva essere Ferri, che viene descritto da tutti i testi come "snello... tendente al magro". Don Gasparotti, comunque, al dibattimento ebbe a precisare che per robusto intendeva di "aspetto sano", "valido nel camminare", ma a questa precisazione non si è data alcuna importanza.

Il viso abbronzato, poi, non è in contrasto con la carnagione chiara, che è una caratteristica di base che rimane inalterata e riconoscibile nonostante l'abbronzatura. Non si deve poi trascurare il fatto che l'incontro avvenne all'interno di una chiesa, luogo notoriamente poco illuminato ed anche se, nella specie, vennero ad un certo punto accese delle lampade, queste erano pur sempre rivolte all'illuminazione dei quadri e non della persona.

La visione quindi è sicuramente diversa rispetto a quella avuta dai compagni d'università che lo videro in condizioni di luce completamente diverse e per tempi sensibilmente più lunghi.

Si è poi detto che Ferri non era dimagrito il 7 settembre 1974 in quanto era stato sempre magro, senonchè Daniela Rapetti nel suo interrogatorio del 18 maggio 1984 avanti il G.I. di Brescia dice testualmente: "Successivamente non lo (Ferri) rividi più se non quando qui a Brescia mi fu mostrato insieme ad altre persone ed io lo riconobbi.

L'unica differenza che notai in lui in tale occasione...fu data dal fatto che mi sembrò dimagrito e che aveva nel complesso un aspetto che mi faceva pena". Non più quindi il giovane snello, svelto, atletico, ma un soggetto dimagrito e dall'aspetto dimesso tanto da originare sentimenti di pena (a conferma della dieta ferrea cui si è già fatto cenno e che, in certo qual modo, trova significativa eco nelle dichiarazioni dello stesso Ferri nell'interrogatorio 11/10/1974 - p.r.Fald.Z, Vol.vii - a proposito di disturbi intestinali dai quali fu afflitto nel suo soggiorno greco attorno a metà luglio '74).

Ma Don Gasparotti non si era espresso forse nello stesso modo? Ed allora quella che è stata una delle critiche più pungenti al suo riconoscimento viene a perdere totalmente consistenza perchè un altro soggetto, completamente estraneo sotto tutti i profili (compreso quello ideologico), con nessun interesse in causa, viene a confermare pienamente la sua versione.

Dice poi la sentenza che l'atteggiamento tenuto dal giovane all'interno della chiesa non era confacente con il ruolo di attentatore in quanto si sarebbe messo in vista più del necessario ed inoltre a quell'ora avrebbe dovuto già avere depositato la bomba ed essere già in fuga. ✓

Senonchè anche qui soccorre quel Danieletti, al quale la Corte di 1° grado ebbe a conferire una patente di credibilità, che, nello interrogatorio dell'8 novembre 1985 avanti il G.I. di Brescia, a proposito delle confidenze ricevute da Ferri, così si esprime: "Piutto sto mi viene in mente che mi accennò a difficoltà incontrate nella fase tecnico operativa e legate a fattori di tempo (inteso non in senso atmosferico, ma cronologico)".

Appare evidente che le difficoltà operative ed il tempo in più rispetto alle previsioni possono ben collimare con la necessità di una ritirata strategica in una chiesa e con la sosta in essa per alcuni minuti.

Si tenga presente che, di fatto, la zona dove la chiesa si trova era, in concreto, l'unico posto vicino a Piazza della Loggia non percorso da cortei ~~e conseguentemente non percorso da cortei~~ e conseque

quentemente non presidiato. A nulla poi rileva che in origine anche di  
li dovessero passare dei cortei in quanto, le difficoltà del momento,  
per chi operò l'attentato, possono avere portato ad un cambiamento dei  
piani con conseguente spostamento, a vista, nelle zone meno frequenta-  
te.

Ancora una volta appare strano e sicuramente anomalo, se Ferri  
fosse realmente innocente, che un comportamento certamente non conso-  
no all'azione della quale lo si accusa, trovi puntualmente giustifica-  
zione nelle parole da lui stesso dette ad un compagno di fede e di de-  
tenzione. Si noti poi bene che il racconto circa le difficoltà techni-  
co-operative non venne messo in bocca a Danieletti dai magistrati; che  
invece gli stavano rivolgendo domande sulle modalità dell'attentato e  
precisamente sugli spostamenti di Ferri, sul tipo d'esplosivo usato  
ecc..., ma viene introdotto spontaneamente da Danieletti che, come ab-  
biamo visto, inizia il discorso con le parole: "Piuttosto mi viene in-  
mente che..."(quanto alle insinuazioni della Corte circa la pretesa  
suggestione indotta dall'interrogante, val la pena semplicemente di rin-  
viare alla "interpretazione autentica" fornita dallo stesso Danieletti  
nel suo lungo memoriale in atti).

Non è poi assolutamente vero che tutto il comportamento del gio-

vane all'interno della chiesa non fosse conforme a quello che avrebbe dovuto usare chi ivi si fosse trovato per un motivo strettamente connesso alla esecuzione della strage. Se infatti uno si rifugia per qualche tempo in una chiesa semideserta (7-8 persone) per nascondersi, il posto più in vista, quello che già denota di per sè la precarietà della entrata, è quello situato nelle ultime file.

Il posto avanzato, addirittura nel presbiterio, denuncia subito agli occhi di eventuali estranei entrati successivamente, sia un interesse alla funzione, che un'entrata per tempo, rispetto alla messa, e quindi una condizione di non precarietà.

E' pur vero che ciò attirava di più l'attenzione dei presenti, ma non era sicuramente l'attenzione di 7 o 8 vecchiette o di un vecchio parroco che poteva impensierire Ferri, che era di Milano ed a Brescia non era praticamente conosciuto.

Si noti bene, poi, che appena entrato il giovane si dissocia subito dalla borsa in plastica e dal suo contenuto, appoggiandola sul banco e mettendosi a girare per la chiesa. Se fosse entrato qualcuno per controllare i suoi movimenti poteva constatarne la proprietà. Inoltre, sempre in base alla descrizione dei fatti operata da Don Gasparotti il

il 25/6/1974, anche quando il ragazzo tornò nei banchi, non si sedette vicino alla borsina, ma su uno o due banchi più avanti. Nè acquista validità il discorso in base al quale comunque in quell'involucro non poteva esserci la bomba (dato che a quell'ora essa doveva essere già stata "depositata"), in quanto poteva ivi trovarsi un detonatore di scorta od altri simili aggeggi di corredo.

Il riconoscimento di Don Gasparotti si pone quindi come ulteriore tassello nel quadro accusatorio che si è venuto delineando nei confronti di Ferri con le dichiarazioni di Izzo, Latini, Danieletti, Fisanotti e, (sia pure de relato e senza conferma diretta), Macchi: Si dovrebbe quindi provare, per arrivare ad escludere la sua responsabilità, l'impossibilità di trovarsi a Brescia alle 8,50 e a Milano alle 10. Senonchè anche questa dimostrazione è venuta a mancare dato che la perizia disposta dalla Corte di I° grado non riveste alcuna validità, in quanto la situazione del traffico dopo 13 anni era completamente cambiata. Basta d'altronde fare un semplice calcolo dei veicoli che erano in circolazione allora e di quelli che ci sono ora per capire come questo dato sia estremamente intuibile.

Il risultato della perizia dunque andrebbe già ridimensionato del

40%, ma vi è poi una considerazione assorbente e cioè che la perizia è stata espletata con una piccola vettura con motore diesel, con, quindi, tempi di ripresa decisamente scadenti e sicuramente inferiori a quelli anche di una utilitaria di piccola cilindrata a benzina. E' in fine pacifico che un attentatore, od un gruppo di attentatori, che ripone tutte le sue speranze di impunità nel tempo che impiegherà a percorrere un determinato tratto di strada non userà mai una vettura diesel ed alzerà notevolmente la soglia del rischio nella guida della stessa (affidandola a mani certamente più spericolate e temerarie di quelle del perito).

Nelle amicizie di Ferri, inoltre, non mancavano nè le macchine nè le motociclette molto veloci. Alla luce delle considerazioni appena fatte si può quindi concludere per una compatibilità delle due presenze in Brescia e in Milano agli orari che si è detto.

Ma la sentenza tocca l'apice della contraddittorietà quando non tiene conto e minimizza circostanze di fondamentale importanza. Izzo infatti prima di parlare con i giudici, aveva detto le stesse cose a Sergio Calore in un momento antecedente in cui non aveva ancora assunto quello atteggiamento di collaborazione con la giustizia ed il raccontare noti-

zie di quel genere false ad un compagno di detenzione e di fede politica non avrebbe avuto senso alcuno (circa il dibattito "interno" sulle stragi, la Corte incorre in una delle sue tante sviste: afferma che allo stesso presero parte solo personaggi non coinvolti in tali fatti, dimenticando però che uno di essi - Giusva Fioravanti - è stato condannato all'ergastolo per l'immane strage del 2/8/1980 alla stazione di Bologna). Non solo, ma Danieletti nelle dichiarazioni rese in data 9/11/1985 al G.I. di Brescia riferisce di avere appreso da Fabrizio Zani, mentre entrambi si trovavano detenuti al carcere di Pratello di Bologna per il processo di Ordine Nero, che la strage di Brescia era opera di Casare Ferri. Se si pone mente al fatto che Zani è stato condannato dalla Corte d'Assise di Firenze quale uno degli autori, insieme a Danieletti, Cauchi e Brogi, della strage di Vaiano del 22/4/1974, si vede come la fonte sia tutt'altro che trascurabile.

Anche Andrea Brogi fa dichiarazioni in merito e se pure non arriva a fare un addebito preciso a Ferri, traccia un organigramma di O.N. per la Lombardia assegnando a quest'ultimo la responsabilità del settore logistico, a Esposti quella del settore militare e a Zani quella

del settore politico.

Sempre da Brogi (la cui piena credibilità è affermata con idonea motivazione della predetta sentenza della Corte d'Assise di Firenze) Ferri viene dato presente alle ~~Fonti di~~ <sup>Fonti di</sup> Clitumno nell'ambito di una spartizione di esplosivi tra i vari gruppi insieme a Zani ed Esposti (vicenda che - come già si è sottolineato - si colloca nello stesso periodo dell'"ameno soggiorno" di Ferri a Ortona, località del Centro Italia non troppo lontana dalle Fonti di Clitumno, di carduciana memoria anch'essa come la "fatal Novara" del Buzzi).

Vi è poi Vincenzo Vinciguerra che, <sup>n</sup>trásfuga insieme a Pier Luigi Pagliai in Argentina e in Cile, riferisce: "Pagliai in Cile, in relazione alla strage di Brescia, mi disse che le indagini inizialmente avevano imboccato una pista giusta".

Ebbene, le indagini iniziali erano proprio quelle su Cesare Ferri e Pagliai è una fonte attendibile in quanto, imputato nel primo processo, era grande amico e correligionario di Marco De Amici, che a sua volta era amico di Cesare Ferri.

Preme - poi - porre in risalto un aspetto della vicenda, che la Corte ha completamente trascurato e che, invece, riveste una fondamen

tale importanza.

Si tratta di un dato che emerge dalla lettura comparata (e non disorganica) di taluni passi delle dichiarazioni rese nel 1974 da Rita Ambiveri (deposizione 17/10/1974, in Vol;vii), Fald.Z cit.), Antonio Federici (v.Fald.z Vol.IX° pagg.101 retro 102 retro 103) e Alessandro Stepanoff (v.Fald.Z, Vol.VIII° pag.80 retro): è il dato - estremamente significativo - delle forti preoccupazioni manifestate da Ferri - dopo la breve carcerazione di fine maggio - primi giugno '74 e prima della sua "scomparsa" in data 26 giugno '74 (e - quel che più conta - prima che "affiorasse" processualmente e sulla stampa Don Gasparotti) - in relazione ad un suo possibile riconoscimento per il fatto di Brescia, preoccupazioni e timori che solo chi si fosse realmente venuto a trovare nella condizione di poter essere riconosciuto avrebbe avuto motivo di nutrire (si vedano: il discorso "sull'equivo\_ co" riferito dalla Ambiveri; il discorso di Federici "sull'identikit" pubblicato dai giornali; il discorso - ancora più esplicito - di Stepanoff sul fatto che Ferri, quando gli manifestò l'intenzione di andarsene da Milano dopo i "terribili giorni che aveva trascorso in carcere in isolamento, a Brescia" - e vien da osservare che tanto "terro

|||

re" fu probabilmente generata dalla paventata eventualità di essere sottoposto subito - e con esito evidentemente "risolutivo", a ricognizione di persona da parte di un certo prete -, "appariva contrariato" per la avvenuta pubblicazione sui giornali della sua fotografia e delle sue generalità).

Da ultimo, si impone di censurare - ribadendo quanto, in parte, si è già detto sull'argomento - la sorprendente e inaccettabile "sottovalutazione" del personaggio Ferri (con un "vizio" ripetutosi pure nei riguardi di Concutelli e di Tuti, in clamoroso contrasto con la evidenza dei fatti) operata in sentenza (v. pag. 322). Ed invero, che Cesare Ferri fosse ben più che <sup>lo</sup> scialbo ed innocuo estremista di destra descritto in sentenza, è conclamato innanzi tutto dai suoi stretti (e provatissimi) legami di comune militanza e di amicizia:

1)- con Giancarlo Esposti: uno dei capi delle S.A.M. (prima) e di Ordine Nero (poi: v., oltre alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna in data 14/2/1984, le esplicite dichiarazioni rese da Alessandro D'Intino nel processo M.A.R., acquisite in copia); trovato in possesso di fotografie formato tessera del Ferri (personalmente consegnate dallo stesso, come riferito concordemente da due fonti non

"omogenee", quali Luciano Benardelli e Alessandro Danieletti); trovato in possesso altresì - a due giorni di distanza dalla strage - di circa 65 Kg. di esplosivo (non dissimile da quello impiegato in Piazza della Loggia); autore di attentati firmati "S.A.M." commessi in Milano;

2)- con Fabrizio Zani, altro capo riconosciuto di Ordine Nero (v. la citata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna); ritenuto colpevole di numerosi attentati rivendicati da tale organizzazione - della quale era anche "l'addetto-stampa" - e della strage di Vaiano; trovato in possesso di esplosivo nell'ottobre '74 a Creva di Varese; condannato per l'omicidio (commesso nel luglio 1982, anche per vendere e forse "ricambiare" il camerata Mario Tuli, co-esecutore materiale dell'omicidio Buzzi) dell' "infame" Mauro Mennucci;

3)- con Luciano Benardelli altro elemento di vertice di Ordine Nero (v. la più volte citata sentenza di Bologna); suo compagno di fuga all'estero; trovato and'egli - guarda caso - in possesso di esplosivo nel settembre '74 in Rocca S. Giovanni di Lanciano (luogo a brevissima distanza dalla "amena" Ortona);

4)- con Mario Di Giovanni, sorpreso - unitamente a Zani - in possesso

del menzionato esplosivo di Creva;

5)- con Nico Azzi, condannato (con altri del gruppo "La Fenice", frequentato da Ferri) per l'attentato (programmato in modo da farne ricadere la paternità sull'estrema sinistra) del 7/4/1973 al treno Torino-Roma (v. la relativa sentenza in atti);

6)- con Maurizio Murelli, condannato per il lancio della bomba a mano (S.R.C.M., della stessa partita di quelle rinvenute nel covo di Concutelli, in via dei foraggi a Roma) che uccise l'agente Antonio Marino il 12/4/1973 ( in Milano);

7)- con lo stesso Marco De Amici, l'uomo dell'esplosivo di Parma ("misteriosamente" scomparso); legatissimo a Sivio Ferrari morto in Piazza del Mercato a Brescia la notte fra il 18 e il 19 maggio 1974 a seguito dell'esplosione dell'ordigno che stava trasportando a bordo della propria "Vespa" (quel Sivio Ferrari - val la pena di aggiungere - cui fanno riferimento gli stessi Concutelli e Iuti nelle rivendicazioni dello omicidio Buzzi); assolto (in via definitiva) per insufficienza di prove dall'accusa di aver partecipato (con elementi bresciani, lui milane se) alla strage di Brescia.

Inoltre il "calibro" del personaggio Ferri si evince - a chiare

lettere - dai suoi stessi precedenti penali e giudiziari: condanna per l'attentato "S.A.M." alla sede del P.S.I. di via Crescenzago in Milano, commesso la notte del 3/3/1974 ( esattamente un mese prima un'altra sede del P.S.I. - questa volta a Brescia - era stata fatta saltare ad opera di un gruppo misto, bresciano-milanese, comprende Alessandro D'Intino); condanna per i disordini del 12/4/1973 (culminati con la morte dell'Ag. Marino); proscioglimento per intervenuta prescrizione (ma previa affermazione della sussistenza di granitici elementi di colpevolezza) dall'addebito di partecipazione all'associazione sovversiva nazi-fascista "Ordine Nero" (responsabile di una serie di attentati con bombe che precedettero e seguirono la strage di Piazza della Loggia); proscioglimento per intervenuta prescrizione in relazione alla vicenda delle Fonti di Clitumno (trasporto e spartizione di esplosivi ed armi).

Il tutto senza dimenticare l'eloquente "ritratto" emergente dalle di chiarazioni di Rita Ambiveri.

Un personaggio, insomma, che pare rispondere pienamente alle ca ratteristiche e ai requisiti di operatività enunciati nelle tesi di fondo del noto convegno ( che gettò le basi teoriche e pratiche dei

disegni eversivi di destra maturati in Italia nell'ultimo ventennio) organizzato dall'Istituto "Alberto Pollio" presso l'Hotel "Parco dei Principi" in Roma dal 3 al 5 maggio 1965; tesi imperniata su due metodi di lotta paralleli ( l'azione psicologica e "il terrorismo"), e sul conferimento del compito operativo a "gruppi permanenti che diventino soldati clandestini" e "non esitano ad accettare la lotta nelle condizioni meno ortodosse e con la necessaria spregiudicatezza".

Il dire, alla luce di quanto sin qui esposto, che l'accusa a carico di Ferri si basa solo sulle opportunistiche fantasie di luzzo, equivale a stravolgere i fatti.

Stravolgimento tanto più grave in quanto ha portato con una contraddittoria e lacunosa motivazione ad una inopinata assoluzione con formula ampia di tre imputati di gravi reati.

P.Q.M.

Visto l'art.543 C.P.P.

CHIEDE

che l'Eccellentissima Corte di Cassazione annulli la sentenza di cui in premessa con rinvio ad altra Corte d'Assise per un nuovo giudizio d'appello.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
(Dott. Domenico APICELLA Sost.)

ARESCIA

30 GIU. 1989

COPIA COMPONETE ALL'ORIGINALE

Brescia, 30 GIU. 1989

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere

